

RB TAX & PENSION PLAN

Forma pensionistica individuale

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni Contrattuali, comprensive: dei regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi e del regolamento della gestione speciale
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

Rb Vita S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Ras

Sommario

SCHEMA SINTETICA

1. INFORMAZIONI GENERALI

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1.1. Impresa di assicurazione | 1.4. Durata |
| 1.2. Denominazione del contratto | 1.5. Pagamento dei premi |
| 1.3. Tipologia del contratto | |

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

- 4.1. Rischi finanziari a carico del Contraente/Assicurato
- 4.2. Profilo di rischio dei fondi assicurativi

5. COSTI

- 5.1. Fase di accumulo
- 5.2. Fase di erogazione della rendita

6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI

7. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE

8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

NOTA INFORMATIVA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

- 1. Informazioni generali
- 2. Conflitto di interessi

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

B.1. FASE DI ACCUMULO

- | | |
|--|---|
| 3. Rischi finanziari | 5.2. Basi di calcolo delle prestazioni pensionistiche |
| 4. Informazioni sull'impiego dei premi | 5.3. Progetto Esemplificativo |
| 5. Prestazioni assicurative | 6. Valore unitario delle quote |
| 5.1. Descrizione delle prestazioni | 7. Opzioni di contratto |

B.2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

- 8. Erogazione della rendita e garanzie offerte
- 9. Modalità di calcolo e assegnazione della partecipazione agli utili

C. INFORMAZIONI SUI FONDI ASSICURATIVI E SULLA GESTIONE SPECIALE

C.1. INFORMAZIONI SUI FONDI ASSICURATIVI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

- 10. Fondi interni assicurativi
- 11. Crediti d'imposta

C.2. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SPECIALE A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI EROGAZIONE

12. Gestione speciale

D. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE

- | | |
|---|--|
| 13. Costi | 13.3. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione speciale |
| 13.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente/Assicurato | 13.4. Costi per l'erogazione della rendita |
| 13.2. Costi gravanti sui fondi assicurativi | 14. Regime fiscale |
-

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

- | | |
|--|---|
| 15. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione in quote | 20. Diritto di recesso |
| 15.1. Modalità di perfezionamento del contratto | 21. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni |
| 15.2. Modalità di pagamento del premio | 22. Non pignorabilità e non sequestrabilità |
| 15.3. Determinazione del capitale costitutivo della rendita e della relativa rendita vitalizia espressa in quote | 23. Diritto proprio dei Beneficiari designati |
| 16. Lettera di conferma di investimento del premio | 24. Prescrizione |
| 17. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi | 25. Legge applicabile al contratto |
| 18. Operazioni di switch | 26. Lingua in cui è redatto il contratto |
| 19. Revoca della proposta | 27. Reclami |
| | 28. Ulteriore informativa disponibile |
| | 29. Informativa in corso di contratto |
| | 30. Comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Società |
-

F. DATI STORICI

- | | |
|--------------------------------|---|
| 31. Dati storici di rendimento | 33. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del fondo interno |
| 32. Dati storici di rischio | 34. Turnover di portafoglio del fondo |
-

ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL BONUS VITA

G. INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

- | |
|--|
| 35. Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi |
| 36. Modalità d'uso dei dati |
-

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Disciplina del contratto

PARTE PRIMA - ASPETTI GENERALI

- | | |
|--|--|
| Art. 1 - Prestazioni assicurate | Art. 8 - Caratteristiche della rendita nel corso del piano |
| Art. 2 - Fasi del contratto | Art. 9 - Caratteristiche della rendita al termine del piano e durante l'erogazione |
| Art. 3 - Durata del piano | Art. 10 - Prestazioni della Società in caso di decesso del Contraente/Assicurato |
| Art. 4 - Premio | |
| Art. 5 - Variazione del premio | |
| Art. 6 - Mancato pagamento del premio: effetti sul piano | |
| Art. 7 - Premi aggiuntivi | |

PARTE SECONDA - ACCORDO TRA LE PARTI

Art. 11 - Conclusione del contratto	Art. 15 - Modifica delle basi demografiche
Art. 12 - Clausola di ripensamento	Art. 16 - Foro competente
Art. 13 - Entrata in vigore	Art. 17 - Tasse e imposte
Art. 14 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato	

PARTE TERZA - VICENDE CONTRATTUALI NEL CORSO DEL PIANO

Art. 18 - Percorsi di investimento	stitutivo della rendita espressa in quote a scelta del Contraente/Assicurato
Art. 19 - Determinazione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote	Art. 26 - Garanzia di protezione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO
Art. 20 - Caricamento	Art. 27 - Riscatto
Art. 21 - Premio relativo alle prestazioni in caso di decesso del Contraente/Assicurato	Art. 28 - Trasferimento ad altre forme previdenziali
Art. 22 - Determinazione del "bonus vita"	Art. 29 - Trasferimento da altre forme previdenziali
Art. 23 - Valore unitario delle quote	Art. 30 - Ricalcolo della rendita in caso di anticipazione o differimento del termine del piano
Art. 24 - Conversione del capitale costitutivo della rendita espressa in quote durante il percorso di investimento GUIDATO	
Art. 25 - Conversione del capitale co-	

PARTE QUARTA - VICENDE CONTRATTUALI AL TERMINE DEL PIANO

Art. 31 - Erogazione delle prestazioni assicurate in forma di capitale	Art. 33 - Rivalutazioni della rendita in fase di erogazione
Art. 32 - Opzioni	Art. 34 - Beneficiari
	Art. 35 - Pagamenti della Società

TABELLE

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSICURATIVO: RB VITA GLOBALE

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSICURATIVO: RB VITA EUROPA

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSICURATIVO: RB VITA BILANCIATO

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSICURATIVO: RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV

GLOSSARIO RB TAX & PENSION PLAN

MODULO DI PROPOSTA

RB TAX & PENSION PLAN

Forma pensionistica individuale (Tariffa FP1 r 4 RB)

SCHEMA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente/Assicurato un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:

Rb Vita S.p.A.

appartenente al Gruppo RAS,

con sede legale ed uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 Milano (Italia).

1.2. Denominazione del contratto

RB TAX & PENSION PLAN

1.3. Tipologia del contratto

RB TAX & PENSION PLAN è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti, disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare (Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "Decreto").

Le prestazioni previste dal contratto sono espresse, nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, in quote di un fondo il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Pertanto - fermo quanto indicato al successivo punto 4 con riferimento al fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO – **il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente/Assicurato riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

Nella fase di erogazione, la rendita - ottenuta dalla conversione in euro delle prestazioni espresse in quote nel corso della fase di accumulo - è contrattualmente garantita dalla Società e si rivaluta annualmente in base al rendimento della gestione speciale VITARIV.

1.4. Durata

RB TAX & PENSION PLAN è strutturato in due fasi distinte:

- la fase di accumulo, coincidente con il piano dei versamenti effettuati dal Contraente/ Assicurato;
- la fase di erogazione della rendita, nel corso del quale la Società provvede all'erogazione in forma periodica delle prestazioni pensionistiche integrative.

La durata del piano corrisponde al periodo compreso fra la data di decorrenza ed il termine del piano, che convenzionalmente viene fatto coincidere con la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età del Contraente/Assicurato.

Anticipazione del termine del piano

Il termine del piano non può essere anticipato dal Contraente/Assicurato ad una data anteriore al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia, quale stabili-

ta dal regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, se il Contraente/Assicurato non è titolare di reddito di lavoro o di impresa, prima del compimento del cinquantasettesimo anno di età.

In ogni caso, ove sussistano i requisiti di legge, il Contraente/Assicurato può chiedere la liquidazione anticipata delle prestazioni assicurate a titolo di pensione di anzianità.

Differimento del termine del piano

Il Contraente/Assicurato ha peraltro la facoltà di differire il termine del piano, prolungando la durata dello stesso anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a 5 anni, con facoltà di proseguire nel pagamento del premio.

La durata della fase di erogazione della rendita è invece vitalizia, vale a dire commisurata alla vita del Contraente/Assicurato.

1.5. Pagamento dei premi

RB TAX & PENSION PLAN è un contratto a premio ricorrente.

Il premio può essere corrisposto con cadenza annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile, secondo quanto indicato in tabella.

periodicità di versamento	importo minimo di rata
Annuale	1.000 euro
Semestrale	500 euro
Quadrimestrale	350 euro
Mensile	100 euro

Nel rispetto degli importi minimi di premio sopra indicati, nel corso del piano il Contraente/Assicurato può modificare l'ammontare del premio originariamente prescelto, nonché la relativa periodicità di versamento.

Inoltre, il Contraente/Assicurato può corrispondere in ogni momento premi aggiuntivi, di importo minimo pari a 250 euro.

Il pagamento dei premi può essere interrotto e ripreso a discrezione del Contraente/Assicurato. Qualora il Contraente/Assicurato non provveda al pagamento del premio ricorrente alle scadenze pattuite, il contratto rimane in vigore per le prestazioni derivanti dai premi effettivamente pagati.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

RB TAX & PENSION PLAN è una forma pensionistica individuale realizzata secondo il disposto dell'articolo 9-ter del Decreto e dedicata a chi vuole costruire - per sé o per un familiare fiscalmente a carico - prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle garantite dal sistema previdenziale, beneficiando altresì delle agevolazioni fiscali (in termini di deducibilità, ai fini IRPEF, dei premi versati) previste dalla legge.

Nella fase di accumulo (piano dei versamenti), RB TAX & PENSION PLAN consente di accantonare gradualmente il capitale che costituirà la rendita previdenziale, tramite versamenti ricorrenti che sono investiti nei fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società; nella fase di erogazione, successiva al raggiungimento dell'età pensionabile, RB TAX & PENSION PLAN assicura la rivalutazione annuale della rendita previdenziale sulla base dell'andamento della gestione speciale VITARIV, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti

che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio e offrire stabilità di rendimenti nel medio lungo periodo.

Destinatari

Relativamente ai soggetti ai quali è destinato RB TAX & PENSION PLAN, si segnala che l'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione. Sono previsti come aderenti al contratto – in qualità di Contraente/Assicurato – anche i soggetti fiscalmente a carico, che possono usufruire pienamente delle condizioni di deducibilità fiscale previste dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 917/1986, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 14 della Nota Informativa.

La Società consegna, unitamente alla Nota Informativa, un Progetto Esemplificativo redatto in forma personalizzata.

Ai fini di una corretta valutazione del piano previdenziale, si segnala che una parte dei premi versati dal Contraente/Assicurato entro il termine originario del piano di cui al punto 1.4, viene trattenuta dalla Società a fronte del rischio di decesso del Contraente/Assicurato stesso e dei costi previsti dal contratto; pertanto tale porzione dei premi versati non concorre alla formazione delle prestazioni pensionistiche.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Premesso che i requisiti per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche al termine del piano, per la richiesta della liquidazione del valore di riscatto e per il trasferimento della posizione individuale sono determinati dal Decreto, il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità

In caso di vita del Contraente/Assicurato al termine del piano, RB TAX & PENSION PLAN prevede:

- il pagamento al Contraente/Assicurato di una rendita vitalizia rivalutabile, oppure
- a scelta del Contraente/Assicurato, il pagamento a quest'ultimo di una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale costitutivo della rendita (di cui al punto 15.3. della Nota Informativa), unitamente alla rendita vitalizia stessa, il cui importo viene proporzionalmente ridotto. Il limite del 50% di cui sopra non viene applicato nei casi espressamente previsti dal Decreto e dettagliati nella Nota Informativa al punto 5.1.3..

b) Riscatto

Dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica individuale, il Contraente/Assicurato può chiedere il riscatto del capitale costitutivo della rendita, da liquidarsi in forma di capitale, nei seguenti casi:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alla prima casa di abitazione;
 - spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi e per la formazione continua ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53.
- Nei suddetti casi il riscatto, che può essere chiesto anche in forma parziale, non comporta la risoluzione del contratto.

Il Contraente/Assicurato può chiedere altresì il riscatto della propria posizione individuale, senza vincoli temporali, in caso di cessazione dell'attività lavorativa e a condizione che non siano maturati i requisiti per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza; in tal caso la liquidazione del valore di riscatto determina la risoluzione del contratto.

c) Prestazioni in caso di decesso del Contraente/Assicurato

In caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso del piano, RB TAX & PENSION PLAN prevede il pagamento agli eredi del Contraente/Assicurato stesso – a seguito della richiesta di riscatto da parte di questi ultimi – di un importo liquidabile in unica soluzione, determinato secondo quanto indicato al punto 5.1.4. della Nota Informativa.

d) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale

Purché non sia ancora terminato il piano di versamenti, il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società il trasferimento della propria posizione individuale:

- ad altra forma pensionistica individuale a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando che tale limite temporale non opera nel caso in cui la Società si avvalga della facoltà di modificare le basi demografiche sottostanti i coefficienti di conversione in rendita;
- ad un fondo pensione complementare al quale abbia diritto di accedere in ragione della propria attività lavorativa.

Il valore della posizione individuale in caso di trasferimento è pari al valore di riscatto all'epoca del trasferimento stesso, al netto dell'eventuale commissione di trasferimento di cui al punto 13.1. della Nota Informativa.

Garanzie prestate dalla Società

Premesso che la rendita viene determinata a partire dal capitale costitutivo della stessa, sulla base dei coefficienti di conversione in vigore all'epoca del versamento di ciascun premio, la Società presta le seguenti garanzie:

- i coefficienti di conversione in rendita utilizzati dalla Società all'epoca della redazione della presente Scheda Sintetica sono garantiti su tutti i versamenti effettuati fino al 31 dicembre 2015; a partire da tale data, la Società si riserva la facoltà di variare la base demografica utilizzata per il calcolo dei coefficienti stessi, con effetto sulle sole porzioni di rendita costituite a fronte dei premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione;
- con riferimento alla rendita vitalizia rivalutabile la Società riconosce un rendimento minimo pari al 2% annuo composto, sotto forma di "tasso tecnico", già attribuito nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita.

Qualora il capitale costitutivo della rendita risulti espresso in quote del fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO, è operante la garanzia di protezione delle prestazioni di cui al successivo punto 4..

Si segnala che - fatta eccezione per la somma liquidabile per riscatto a seguito di decesso del Contraente/Assicurato entro il termine originario del piano, corrispondente alla somma dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali - **il valore del capitale costitutivo della rendita, quello di riscatto e di trasferimento della posizione individuale nonché l'importo liquidabile in caso di decesso del Contraente/Assicurato durante l'eventuale periodo di differimento del termine del piano (di cui al punto 1.4) potrebbero risultare inferiori alla somma dei premi versati.**

Maggiori informazioni sono fornite alla Sezione B della Nota Informativa. In ogni caso le prestazioni assicurative sono regolate dagli articoli 1, 9, 10, 27 e 28 delle Condizioni Contrattuali.

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Fermo quanto di seguito indicato con riferimento al fondo RB VITA OBBLIGA-

Rb Vita Obbligazionario Protetto

ZIONARIO PROTETTO, la Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente/Assicurato riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Qualora le prestazioni assicurate risultino espresse in quote del fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO è operante una garanzia di protezione, tale per cui il valore delle quote all'epoca dell'erogazione delle prestazioni assicurate (sia in forma di capitale che in forma di rendita vitalizia) non potrà risultare inferiore al valore della stessa all'epoca della relativa costituzione.

Attenzione: la protezione del capitale offerta su questo fondo non costituisce garanzia di rendimento.

4.1. Rischi finanziari a carico del Contraente/Assicurato

Per le ragioni sopra indicate, restano a carico del Contraente/Assicurato i rischi di ottenere:

- al termine del piano, un capitale costitutivo della rendita inferiore ai premi versati;
- in caso di riscatto o di trasferimento della posizione individuale maturata, un valore inferiore ai premi versati;
- un capitale in caso di decesso del Contraente/Assicurato inferiore ai premi versati, soltanto qualora il decesso avvenga nel corso dell'eventuale differimento dell'originario termine del piano.

4.2. Profilo di rischio dei fondi assicurativi

Ciascun fondo presenta profili di rischio di cui il Contraente/Assicurato deve tenere conto con riferimento alla propria propensione al rischio e al periodo temporale che lo separa dal pensionamento. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei fondi a cui le prestazioni possono essere collegate.

	PROFILO DI RISCHIO					
	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
RB VITA GLOBALE				X		
RB VITA EUROPA				X		
RB VITA BILANCIATO			X			
RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO	X					

In funzione della propria propensione al rischio, il Contraente/Assicurato può scegliere uno dei tre Percorsi d'Investimento messi a disposizione dalla Società per l'allocazione dei premi versati tra i fondi assicurativi sopra indicati, secondo le modalità illustrate alla Sezione B.1.della Nota Informativa.

5. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate alla Sezione D della Nota Informativa.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati da ciascun fondo riducono l'ammontare delle prestazioni.

5.1. Fase di accumulo

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase

di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il "Costo percentuale medio annuo" del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso del Contraente/Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento del fondo assicurativo che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente/Assicurato. Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni.

Costo percentuale medio annuo

Fondo: "RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO" (profilo di rischio Basso)

Premio annuo: € 1.250
Età: 35
Sesso: qualunque
Durata fase accumulo: 30

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,32%
10	2,61%
15	2,12%
20	1,86%
25	1,70%
30	1,58%

Premio annuo: € 2.500
Età: 35
Sesso: qualunque
Durata fase accumulo: 30

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,15%
10	2,12%
15	1,80%
20	1,62%
25	1,52%
30	1,44%

Premio annuo: € 5.000
Età: 35
Sesso: qualunque
Durata fase accumulo: 30

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,53%
10	1,88%
15	1,63%
20	1,51%
25	1,43%
30	1,37%

Premio annuo: € 1.250
Età: 25
Sesso: qualunque
Durata fase accumulo: 40

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,02%
10	2,46%
15	2,02%
20	1,79%
25	1,65%
30	1,55%
35	1,48%
40	1,43%

Premio annuo: € 2.500
Età: 25
Sesso: qualunque
Durata fase accumulo: 40

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,01%
10	2,05%
15	1,75%
20	1,59%
25	1,49%
30	1,43%
35	1,38%
40	1,34%

Premio annuo: € 5.000
Età: 25
Sesso: qualunque
Durata fase accumulo: 40

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,45%
10	1,84%
15	1,61%
20	1,49%
25	1,42%
30	1,36%
35	1,33%
40	1,30%

Fondo: "RB VITA GLOBALE" (profilo di rischio Medio Alto)

Premio annuo: € 1.250
Età: 35
Sesso: qualunque
Durata fase accumulato: 30

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,26%
10	3,73%
15	3,20%
20	2,97%
25	2,84%
30	2,73%

Premio annuo: € 2.500
Età: 35
Sesso: qualunque
Durata fase accumulato: 30

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,24%
10	3,23%
15	2,92%
20	2,77%
25	2,67%
30	2,60%

Premio annuo: € 5.000
Età: 35
Sesso: qualunque
Durata fase accumulato: 30

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,72%
10	3,00%
15	2,78%
20	2,67%
25	2,59%
30	2,54%

Premio annuo: € 1.250
Età: 25
Sesso: qualunque
Durata fase accumulato: 40

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,95%
10	3,57%
15	3,09%
20	2,90%
25	2,78%
30	2,69%
35	2,63%
40	2,58%

Premio annuo: € 2.500
Età: 25
Sesso: qualunque
Durata fase accumulato: 40

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,09%
10	3,15%
15	2,87%
20	2,73%
25	2,64%
30	2,59%
35	2,54%
40	2,51%

Premio annuo: € 5.000
Età: 25
Sesso: qualunque
Durata fase accumulato: 40

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,64%
10	2,96%
15	2,76%
20	2,65%
25	2,58%
30	2,53%
35	2,50%
40	2,47%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto della posizione individuale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5.2. Fase di erogazione della rendita

Nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita si applicano dei caricamenti per far fronte alle spese di erogazione della rendita. Tali caricamenti sono conteggiati nella seguente misura:

Periodicità pagamento rendita	Caricamento applicato
Annuale	1,80%
Semestrale	2,00%
Trimestrale	2,20%
Mensile	3,30%

6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI

In questa Sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dai fondi a cui possono essere collegate le prestazioni previdenziali.

Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato "benchmark". Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
RB VITA GLOBALE	5,87%	–	–
BENCHMARK	9,66%	- 0,29%	–

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
RB VITA EUROPA	8,68%	–	–
BENCHMARK	11,40%	0,26%	–

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
RB VITA BILANCIATO	6,80%	–	–
BENCHMARK	9,84%	1,63%	–

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO	1,22%	–	–
BENCHMARK	2,43%	3,38%	–

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Tasso medio di inflazione		
Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
2,07%	2,28%	2,30%

7. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE

In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV a cui è collegata la rendita negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento che sarebbe stato riconosciuto ai Contraenti/Assicurati applicando il rendimento trattenuto dalla Società pari all'1,5% (già considerato ai fini del Costo percentuale medio annuo).

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV	Rendimento riconosciuto ai Contraenti/Assicurati	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001	5,82%	4,32%	4,93%	2,70%
2002	5,02%	4,52%	4,67%	2,50%
2003	4,62%	3,12%	3,73%	2,50%
2004	4,80%	3,30%	3,59%	2,00%
2005	4,65%	3,15%	3,16%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di revocare la proposta e di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere alla Sezione E della Nota Informativa.

* * * * *

Rb Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

I rappresentanti legali

Camillo Candia

Fabio Bastia




RB TAX & PENSION PLAN

Forma pensionistica individuale (Tariffa FP1 r 4 RB)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente/Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di RB TAX & PENSION PLAN, forma pensionistica individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita.

In ogni caso il Contraente/Assicurato può ottenere dal proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione su RB TAX & PENSION PLAN prima di sottoscrivere la relativa polizza.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:
Rb Vita S.p.A.

appartenente al Gruppo Ras,

con sede legale e uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 - Milano (Italia).

Recapito telefonico: 02 7216.1

sito Internet: www.rbvita.it

indirizzo e-mail: info@rasnet.it

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 1 agosto 1979.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di revisione è:
KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.

2. Conflitto d'interessi

Per i fondi assicurativi che prevedono l'investimento in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e per la gestione speciale VITARIV la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti e promossi da Società del appartenenti al Gruppo RAS.

Con riferimento alla gestione speciale VITARIV ed ai fondi assicurativi che prevedono l'investimento in attivi diversi dagli OICR, la Società non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da Società appartenenti al Gruppo Ras.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà, di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono i fondi assicurativi e la gestione speciale ad una Società di Gestione del Risparmio (SGR) appartenente al Gruppo Ras.

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti ai fondi assicurativi e alla gestione speciale.

Si precisa, inoltre, che alla data di redazione della presente Nota Informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono i fondi assicurativi e la gestione speciale è RasBank, Società appartenente al Gruppo RAS, e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker Società appartenenti al Gruppo RAS.

La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai contratti e s'impegna ad ottenere per i contratti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

Premessa

La previdenza complementare nel suo complesso e, più in particolare, le forme pensionistiche individuali, sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "Decreto"). Più precisamente l'articolo 9-ter, introdotto dal Decreto Legislativo n. 97 del 18 febbraio 2000, prevede l'attuazione delle forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita.

RB TAX & PENSION PLAN - forma pensionistica individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti - ha come obiettivo l'erogazione, a favore del Contraente/Assicurato, di prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle garantite dal sistema previdenziale obbligatorio.

RB TAX & PENSION PLAN è strutturato in due fasi distinte:

- **la fase di accumulo**, coincidente con il piano dei versamenti effettuati dal Contraente/Assicurato, nel corso del quale si costituiscono progressivamente le prestazioni pensionistiche integrative;
- **la fase di erogazione della rendita**, nel corso della quale la Società provvede alla corresponsione in forma periodica delle prestazioni suddette.

B.1. FASE DI ACCUMULO

Per quanto riguarda la fase di accumulo, la forma assicurativa di RB TAX & PENSION PLAN è rappresentata da un'assicurazione a premio ricorrente di tipo "unit linked".

3. Rischi finanziari

Le assicurazioni sulla vita "unit linked" sono contratti le cui prestazioni sono collegate (linked) al valore delle quote (units) di fondi di investimento. Detti fondi investono le proprie disponibilità in attività finanziarie di vario genere, sia del comparto obbligazionario sia del comparto azionario, nel rispetto dei criteri fissati dai rispettivi Regolamenti.

Il patrimonio di ciascun fondo, separato dal patrimonio complessivo della Società, è ripartito in quote di pari valore, che sono attribuite ai Contraenti/Assicurati in funzione delle somme dagli stessi versate.

Il valore unitario delle quote viene determinato giornalmente in base ai prezzi di mercato dei titoli in cui sono investite le disponibilità dei fondi e può subire giorno per giorno delle variazioni, tanto di segno positivo quanto di segno negativo.

Rischi connessi all'investimento

Per le ragioni sopra accennate le assicurazioni sulla vita "unit linked" comportano una serie di rischi connessi all'investimento effettuato, nel senso che non si può escludere, nel corso del tempo, una perdita di valore delle prestazioni assicurate conseguente all'andamento negativo del valore delle quote.

In particolare restano a carico del Contraente/Assicurato:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati

nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);

- il **rischio di interesse**, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli di debito (es. obbligazioni); al riguardo si può osservare che un aumento generale dei tassi di interesse può comportare una diminuzione dei prezzi dei titoli e viceversa;
- il **rischio di controparte**, intendendosi per tale l'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il contratto a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.

Fermo quanto indicato al successivo punto 5.1.4. con riferimento al fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO, nel corso del piano RB TAX & PENSION PLAN non prevede alcuna garanzia finanziaria e pertanto il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote dei fondi d'investimento collegati al contratto rimane a totale carico del Contraente/Assicurato.

4. Informazioni sull'impiego dei premi

I premi versati dal Contraente/Assicurato, al netto dei relativi costi dettagliati al successivo punto 13, sono impiegati per l'acquisto di quote di fondi assicurativi interni alla Società, con successivo investimento in quote di OICR (eccezion fatta per il fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO, che investe direttamente in valori mobiliari ed altre attività finanziarie diverse dagli OICR), come indicato al successivo punto 10.

Ai fini di una corretta valutazione del piano previdenziale, si segnala che una parte dei premi versati dal Contraente/Assicurato entro il termine originario del piano (di cui al punto 5.1.1.), viene trattenuta dalla Società a fronte del rischio di decesso del Contraente/Assicurato stesso e dei costi previsti dal contratto; pertanto tale porzione dei premi versati non concorre alla formazione delle prestazioni pensionistiche integrative.

5. Prestazioni assicurative

5.1. Descrizione delle prestazioni

5.1.1. Durata

Nell'ambito di RB TAX & PENSION PLAN occorre distinguere tra:

- durata della fase di accumulo (di seguito "piano" dei versamenti) - intendendosi per tale il periodo in cui il Contraente/Assicurato può provvedere al pagamento del premio ricorrente - che corrisponde al periodo compreso fra la data di decorrenza ed il termine del piano, che convenzionalmente viene fatto coincidere con la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età del Contraente/Assicurato;
- durata della fase di erogazione della rendita - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale la Società provvede alla corresponsione delle prestazioni pensionistiche - che è vitalizia.

Anticipazione del termine del piano

Ai sensi del Decreto, il termine del piano non può essere anticipato dal Contraente/Assicurato ad una data anteriore al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia, quale stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza dello stesso Contraente/Assicurato, ovvero, se quest'ultimo non è titolare di reddito di lavoro o di impresa, prima del compimento del cinquantasettesimo anno di età. In

Differimento del termine del piano

ogni caso, ove sussistano i requisiti fissati dal Decreto, il Contraente/Assicurato può chiedere la liquidazione anticipata delle prestazioni assicurate a titolo di pensione di anzianità.

Eventuali modifiche legislative o di professione del Contraente/Assicurato incidenti sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia possono comportare la posticipazione del termine del piano, con la conseguente rideterminazione della durata dello stesso.

Il Contraente/Assicurato ha peraltro la facoltà di differire il termine del piano, prolungando la durata dello stesso anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, con facoltà di proseguire nel pagamento del premio ricorrente.

5.1.2. Percorsi di investimento

Alla conclusione del contratto, RB TAX & PENSION PLAN consente al Contraente/Assicurato di scegliere, in base alle proprie aspettative di rendimento ed alla soggettiva propensione al rischio, tra tre diversi percorsi d'investimento: LIBERO, GARANTITO e GUIDATO.

Il percorso **LIBERO** prevede l'allocazione dei premi pagati - a scelta del Contraente/Assicurato - in uno qualsiasi dei fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società per RB TAX & PENSION PLAN (di seguito "fondi assicurativi di riferimento"), fatta eccezione per il fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO, nel quale l'ingresso è permesso soltanto a seguito di conversione, di cui al punto 18. Tale percorso offre al Contraente/Assicurato la facoltà di effettuare due conversioni gratuite all'anno in uno qualsiasi dei fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società per RB TAX & PENSION PLAN, ad eccezione della conversione nel fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO, per la quale è prevista in ogni caso l'applicazione della commissione stabilita dalla Società.

Il percorso **GARANTITO** prevede invece l'allocazione dei premi pagati esclusivamente nel fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO, che ha come obiettivo la protezione delle prestazioni dalle oscillazioni caratteristiche dei mercati finanziari, come meglio precisato al punto 5.1.4..

Il percorso **GUIDATO** prevede infine, in funzione dell'età del Contraente/Assicurato, il trasferimento automatico degli investimenti da fondi assicurativi caratterizzati da una spiccata esposizione nel comparto azionario verso fondi assicurativi di natura bilanciata e, all'approssimarsi dell'età pensionabile, verso il profilo obbligazionario protetto. In altre parole, si realizza nel corso della durata del piano un trasferimento delle risorse in fondi caratterizzati da volatilità e possibilità di rendimento via via decrescenti, così da ridurre progressivamente il profilo di rischio dell'investimento stesso.

Età del Contraente/Assicurato (in anni compiuti)	Fondo assicurativo di riferimento
fino a 44 anni	RB VITA GLOBALE
da 45 a 54 anni	RB VITA EUROPA
da 55 a 59 anni	RB VITA BILANCIATO
oltre 59 anni	RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza, è data facoltà al Contraente/Assicurato di abbandonare il percorso di investimento prescelto ed optare per uno degli altri fondi assicurativi disponibili per RB TAX & PENSION PLAN.

5.1.3. Definizione delle prestazioni assicurate

RB TAX & PENSION PLAN impegna la Società a corrispondere a favore degli aventi diritto le prestazioni indicate di seguito e valorizzate al successivo punto 5.1.4.:

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia e anzianità

In caso di vita del Contraente/Assicurato al termine effettivo del piano, è prevista l'erogazione di una rendita vitalizia a fronte di:

- prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 5 anni;
- prestazioni pensionistiche per anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età raggiunta alla data di accesso alla prestazione non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complessivamente non inferiore a 15 anni.

In ogni caso, per la determinazione del periodo di partecipazione maturato nelle forme pensionistiche individuali, sono riconosciuti tutti i periodi in cui il Contraente/Assicurato ha partecipato ad altre forme pensionistiche complementari o individuali disciplinate dal Decreto.

A scelta del Contraente/Assicurato, la Società può corrispondere a quest'ultimo una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale costitutivo della rendita (di cui al successivo punto 15.3.), unitamente alla rendita vitalizia stessa, il cui importo viene proporzionalmente ridotto. Qualora l'importo annuo della rendita vitalizia, che si ottiene convertendo l'intero capitale costitutivo della rendita maturato, risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, commi 6 e 7, il Contraente/Assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato. Il suddetto limite del 50%, a prescindere dall'ammontare annuo della rendita vitalizia, non si applica qualora il Contraente/Assicurato risulti trasferito da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali e, sulla base della documentazione pro-dotta, risulti "vecchio iscritto".

Ai sensi del Decreto, Beneficiario delle suddette prestazioni è esclusivamente lo stesso Contraente/Assicurato.

b) Riscatto

Dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica individuale, il Contraente/Assicurato può chiedere il riscatto del capitale costitutivo della rendita (di cui al punto 15.3.), da liquidarsi in forma di capitale, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e, più precisamente:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi e per la formazione continua ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

L'esercizio del riscatto nelle ipotesi sopra indicate non comporta la risoluzione del contratto.

Il Contraente/Assicurato può chiedere altresì il riscatto della propria posizione individuale, senza vincoli temporali, in caso di cessazione dell'attività lavorativa e a condizione che non siano maturati i requisiti per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza; in tal caso la liquidazione del valore di riscatto determina la risoluzione del contratto.

c) Prestazioni in caso di decesso del Contraente/Assicurato

In caso di decesso del Contraente/Assicurato gli eredi testamentari del Contraente/Assicurato stesso o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi possono esercitare il diritto di riscatto.

d) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale

Il Contraente/Assicurato ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale:

- ad altra forma pensionistica individuale a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando che tale limite temporale non opera nel caso in cui la Società si avvalga della facoltà di modificare le basi demografiche sottostanti i coefficienti di conversione in rendita;
- ad un fondo pensione complementare al quale abbia diritto di accedere in ragione della propria attività lavorativa.

5.1.4. Valorizzazione delle prestazioni assicurate

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia e anzianità

In caso di vita del Contraente/Assicurato al termine del piano, quale indicato in polizza, RB TAX & PENSION PLAN impegna la Società ad erogare una prestazione in forma di rendita vitalizia rivalutabile (di cui alla Sezione B.2.), pagabile in rate posticipate, il cui ammontare è in funzione:

- della somma dei premi versati dal Contraente/Assicurato nel corso del piano;
- dell'andamento dei fondi assicurativi nell'ambito del percorso di investimento scelto dal Contraente/Assicurato, di cui al punto 5.1.2.;
- delle basi demografiche applicate dalla Società nel corso del piano per la determinazione della prestazione di rendita, come meglio precisato al successivo punto 5.2..

L'ammontare iniziale della prestazione assicurata è pari al controvalore in euro della rendita vitalizia espressa in quote del fondo assicurativo di riferimento, calcolato in base al valore unitario delle quote secondo le modalità indicate al successivo punto 6, fatta salva la facoltà per il Contraente/Assicurato di anticipare o differire l'erogazione delle prestazioni assicurate secondo quanto indicato al punto 5.1.1.. In caso di anticipazione o differimento del termine del piano convenzionalmente stabilito, le prestazioni assicurate verranno ricalcolate in base a quanto disposto dall'articolo 30 delle Condizioni Contrattuali.

La rendita espressa in quote viene costituita progressivamente a fronte di ogni premio versato e si ottiene moltiplicando il corrispondente capitale costitutivo della rendita, a sua volta espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, per il coefficiente di conversione in rendita, di cui al successivo punto 5.2..

La rendita vitalizia verrà rivalutata nella misura e con le modalità meglio delineate al successivo punto 9.

Qualora il Contraente/Assicurato opti per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale – anche in misura parziale – la Società liquiderà un importo corrispondente al controvalore in euro del capitale costitutivo della rendita – o di una parte di esso – calcolato in base al valore unitario delle quote quale rilevato alla data di accesso alla prestazione.

Resta inteso che, in caso di anticipazione o differimento del termine del piano convenzionalmente stabilito, le prestazioni assicurate di RB TAX & PENSION PLAN verranno ricalcolate dalla Società in base a quanto disposto dalle Condizioni Contrattuali.

b) Riscatto

In caso di vita del Contraente/Assicurato la richiesta di riscatto da parte dello stesso Contraente/Assicurato impegna la Società a liquidare un importo, de-

terminato in base a quanto disposto dall'articolo 27 delle Condizioni Contrattuali, che equivale al valore della riserva matematica costituita dalla Società a fronte degli impegni assunti nei confronti del Contraente/Assicurato con RB TAX & PENSION PLAN all'epoca della richiesta.

c) Prestazioni in caso di decesso del Contraente/Assicurato

In caso di decesso del Contraente/Assicurato prima del termine del piano il valore di riscatto liquidabile agli eredi è pari alla somma dei premi effettivamente versati dal Contraente/Assicurato. Durante il periodo di eventuale differimento del termine del piano la Società garantisce invece una prestazione pari al controvalore in euro del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, calcolato in base al valore unitario delle quote secondo le modalità indicate al punto 6.

d) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale

In caso di trasferimento della posizione individuale la somma oggetto del trasferimento stesso è pari al valore di riscatto, al netto dell'eventuale commissione di trasferimento a carico del Contraente/Assicurato stabilita dalla Società e indicata al punto 13.1..

Fermo quanto di seguito indicato con riferimento al fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO, nel corso del piano RB TAX & PENSION PLAN non prevede alcuna garanzia finanziaria e **pertanto il Contraente/Assicurato assume il rischio connesso ad un eventuale andamento negativo del valore delle quote. Si segnala che, in virtù dei rischi connessi all'investimento – descritti al precedente punto 3 – potrebbero risultare inferiore ai premi versati il capitale costitutivo della rendita al termine del piano, il valore di riscatto (determinato con i criteri sopra richiamati) la prestazione liquidabile in caso di decesso del Contraente/Assicurato durante il periodo dell'eventuale differimento, nonché la somma oggetto del trasferimento della posizione individuale, di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).**

Protezione delle prestazioni

A differenza di quanto avviene con gli altri fondi collegati ad RB TAX & PENSION PLAN, qualora le prestazioni assicurate risultino espresse in quote del fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO la Società garantisce al Contraente/Assicurato un valore unitario delle quote del fondo quale rilevato all'epoca dell'uscita dal fondo stesso non inferiore al valore unitario delle quote quale rilevato alle rispettive date di costituzione:

- senza vincoli temporali, in caso di uscita dal fondo dovuta ad erogazione delle prestazioni pensionistiche;
- a condizione che l'allocazione del capitale costitutivo della rendita in quote del fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO sia avvenuta almeno tre anni prima, in caso di uscita dal fondo non dovuta ad erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento.

5.2. Basi di calcolo delle prestazioni pensionistiche

Basi demografiche e finanziarie adottate

Per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita, la Società ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza dei soggetti aderenti a RB TAX & PENSION PLAN ed ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari necessari per la copertura degli impegni di erogazione delle prestazioni pensionistiche integrative correlate ad RB TAX & PENSION PLAN.

In particolare i coefficienti di conversione allegati alle Condizioni Contrattuali di RB TAX & PENSION PLAN ed applicabili a tutti i capitali costitutivi della

rendita derivanti dai premi pagati fino al 31 dicembre 2015 sono stati calcolati tenendo conto:

- della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza IPS55, distinta per sesso ed anno di nascita, elaborata dalla Società sulla base di proiezioni demografiche della Ragioneria Generale dello Stato, adeguatamente corrette in funzione della valutazione del rischio di longevità derivante dalle garanzie demografiche offerte con RB TAX & PENSION PLAN;
- di un tasso di interesse annuo del 2%, riconosciuto in via anticipata nella determinazione dell'importo iniziale della rendita.

Revisione delle basi demografiche

Dal momento che la tavola di sopravvivenza si fonda su proiezioni che si riferiscono ad un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici. A tale riguardo, nelle Condizioni Contrattuali di RB TAX & PENSION PLAN sono predefiniti i motivi che nel corso della durata del piano possono comportare la modifica dei coefficienti di conversione.

In particolare, detta modifica dovrà essere correlata alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT (o da altro qualificato organismo pubblico), confermate dalle rilevazioni statistiche condotte sul portafoglio assicurativo in essere presso la Società.

In ogni caso la Società potrà procedere alla relativa modifica solo a condizione che:

- l'erogazione della rendita vitalizia non abbia ancora avuto luogo;
- il Contraente/Assicurato sia stato preventivamente informato circa la modifica di detti coefficienti con i tempi e le modalità di comunicazione dettagliati al successivo punto 28..

Peraltro, in considerazione dell'impegno assunto dalla Società di mantenere fermi i coefficienti allegati alle Condizioni Contrattuali di RB TAX & PENSION PLAN per tutti i capitali costitutivi della rendita derivanti dai premi pagati fino al 31 dicembre 2015, l'eventuale modifica degli stessi avrà effetto solo sulle prestazioni derivanti dai premi pagati successivamente a tale data.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, il Contraente/Assicurato può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione, in base a quanto previsto al punto 5.1.4., senza l'applicazione della commissione ivi richiamata sempreché la richiesta di trasferimento venga esercitata entro la data di applicazione dei nuovi coefficienti di conversione.

5.3. Progetto Esemplificativo

La Società consegna al Contraente/Assicurato, unitamente al Fascicolo informativo, il Progetto Esemplificativo personalizzato redatto sulla base dei dati anagrafici del Contraente/Assicurato stesso e delle scelte da quest'ultimo effettuate in ordine all'importo del premio ed alla periodicità di versamento del premio stesso.

6. Valore unitario delle quote

Le prestazioni assicurate con TAX & PENSION PLAN, espresse in quote dei fondi assicurativi di cui al successivo punto 10, vengono valorizzate in euro in base al prezzo (valore unitario) delle quote stesse.

Il valore unitario delle quote dei fondi assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi dei rispettivi Regolamenti, e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.rbvita.it. Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei quattro fondi assicurativi, la Società considererà il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Si precisa che il suddetto valore unitario deve intendersi al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

Il valore unitario delle quote utilizzato dalla Società ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche di cui al precedente punto 5.1, è quello rilevato alla data di accesso alla prestazione stessa, mentre il valore unitario delle quote utilizzato ai fini della determinazione della somma liquidabile in caso di decesso del Contraente/Assicurato nell'eventuale differimento del termine del piano ovvero in caso di riscatto (di cui al punto 5.1.4. lett. b e c) è quello rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, rispettivamente della denuncia di decesso e della richiesta di riscatto."

7. Opzioni di contratto

Il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto al termine del piano, l'erogazione della rendita vitalizia rivalutabile in rate posticipate aventi periodicità differente da quella semestrale, previo ricalcolo del relativo importo da effettuarsi a cura della Società, sulla base del coefficiente per la variazione della rateazione della rendita e con le modalità indicate nelle Condizioni Contrattuali. Si rinvia al punto 13 per la determinazione dei costi afferenti le varie rateazioni della rendita vitalizia.

Inoltre il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto al termine del piano, che la rendita vitalizia rivalutabile – erogabile vita natural durante del Contraente/ Assicurato – venga convertita, nei termini previsti nelle Condizioni Contrattuali e **previo ricalcolo del relativo importo:**

- in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minor importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore di un'altra persona, pagabile fino al decesso del Contraente/Assicurato e, successivamente, fino a che sia in vita l'altro soggetto;
- in una delle forme di rendita rivalutabile che la Società metterà a disposizione al momento della richiesta di opzione.

Con riferimento alle suddette rendite di opzione, la Società – dietro richiesta del Contraente/Assicurato – si impegna ad inviare un'informativa contenente una descrizione sintetica delle stesse rendite di opzione, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio.

La suddetta informativa verrà, in ogni caso, inviata dalla Società al Contraente/Assicurato almeno sessanta giorni prima del termine del piano indicato in polizza.

B.2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

Per quanto riguarda la fase di erogazione della rendita, la forma assicurativa di RB TAX & PENSION PLAN è rappresentata da un'assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile. Le assicurazioni sulla vita rivalutabili sono collegate a particolari gestioni speciali, realizzate in via esclusiva dal settore assicurativo, e separate rispetto alle altre attività di pertinenza delle Società che le hanno costituite.

8. Erogazione della rendita e garanzie offerte

In caso di vita del Contraente/Assicurato al termine effettivo del piano, sulla base del capitale costitutivo della rendita maturato a tale data, RB TAX & PENSION PLAN eroga una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate semestrali posticipate di cui al punto 5.1.3. lettera a).

In alternativa, il Contraente/Assicurato può scegliere una delle ulteriori forme di rendita e/o di periodicità di pagamento della stessa indicate al precedente punto 7.

Ai fini della determinazione della rendita vitalizia erogabile in rate posticipate vengono utilizzati dalla Società i coefficienti di conversione in rendita, riportati nelle Condizioni Contrattuali, come indicato al precedente punto 7.

Dal momento che la rendita viene erogata in via posticipata, la prima rata di rendita viene corrisposta al Contraente/Assicurato al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso del Contraente/Assicurato.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di erogazione.

9. Modalità di calcolo e assegnazione della partecipazione agli utili

La rivalutazione delle prestazioni di rendita nel corso della fase di erogazione si basa sul rendimento della gestione speciale VITARIV, di cui alla successiva sezione C.

Rivalutazione delle prestazioni

La rendita vitalizia viene rivalutata ad ogni ricorrenza annuale della data in cui è iniziata la relativa erogazione in base a un tasso definito "misura di rivalutazione".

La misura di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione speciale VITARIV di 1,5 punti percentuali e scorporando dal valore così ottenuto - definito "rendimento attribuito" - il tasso di interesse - definito "tasso tecnico" - del 2% già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come indicato al punto 5.2..

In ogni caso il rendimento attribuito non sarà inferiore al 2%.

Consolidamento

Le rivalutazioni annuali della rendita vitalizia restano acquisite in via definitiva, fatta salva l'applicazione delle imposte di legge.

C. INFORMAZIONI SUI FONDI ASSICURATIVI E SULLA GESTIONE SPECIALE

C.1. INFORMAZIONI SUI FONDI ASSICURATIVI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

10. Fondi interni assicurativi

I fondi assicurativi collegati a RB TAX & PENSION PLAN sono quattro e più precisamente:

- RB VITA GLOBALE,
- RB VITA EUROPA,
- RB VITA BILANCIATO
- RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO.

La gestione dei suddetti fondi assicurativi potrà essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, anche appartenenti al Gruppo RAS, che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza di ciascun fondo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa.

Si segnala che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società ha scelto di delegare l'attività di gestione dei fondi interni assicurativi a RAS ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. e che la società di revisione è KPMG S.p.A. – Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano.

Nel descrivere le principali caratteristiche dei predetti fondi assicurativi si segnala che il grado di rischio ad essi riferibile dipende in larga parte dalla composizione dei rispettivi portafogli.

1. Fondo Interno Assicurativo

- a) **Denominazione del Fondo:** RB VITA GLOBALE
- b) **Data di inizio operatività del Fondo:** 11/05/2001
- c) **Categoria del Fondo:** Bilanciato Azionario
- d) **Valuta di denominazione:** Euro
- e) **Finalità del Fondo:** Consentire una significativa redditività derivante da investimenti nel comparto azionario effettuati sia sul mercato nazionale sia sul mercato internazionale, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo.
- f) **Orizzonte temporale minimo consigliato:** L'orizzonte temporale minimo consigliato è: 5 anni
- g) **Profilo di rischio del Fondo:** Medio Alto
- h) **Composizione del Fondo:** Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), sia di diritto italiano sia di diritto comunitario, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, secondo la seguente ripartizione:
- OICR obbligazionari e monetari - (compresa liquidità): da un minimo del 20% ad un massimo del 50%
 - OICR azionari: da un minimo del 50% ad un massimo dell' 80%.
- Alla data di redazione della presente Nota Informativa i fondi comuni vengono scelti tra i fondi RAS ASSETT MANAGEMENT SGR e DARTA INVESTMENTS FUNDS PLC.
- i) **Peso percentuale degli investimenti in OICR:** 100%.
- j) **Stile di gestione adottato:** Le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica; 2) sull'analisi delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento; 3) sulla selezione degli OICR in base ad appositi criteri qualitativi e quantitativi. Lo stile gestionale è attivo.
- k) **Parametro di riferimento (benchmark):**
35% ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years
65% MSCI World Index in Euro
L'obiettivo della Società è massimizzare il rendimento del fondo nel rispetto dei limiti d'investimento.
- Descrizione indici:*
- **ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years:** l'indice ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years è elaborato da Merrill Lynch. L'indice, la cui valuta base per il calcolo è l'Euro, rappresenta l'andamento dei titoli obbligazionari con vita residua compresa tra 3 e 5 anni, denominati in Euro, con rating superiore a BBB (Investment Grade) ed emessi da emittenti governativi e da privati. L'indice viene calcolato su base giornaliera.
 - **MSCI World Index:** l'indice MSCI World è elaborato da Morgan Stanley Capital International Inc. La valuta base per il calcolo dell'indice è il Dollaro Usa, ma nel benchmark il rendimento è espresso in Euro. L'indice investe nei paesi sviluppati internazionali ed è costruito con l'obiettivo di prendere in considerazione un campione di aziende che copra l'80% del valore di mercato di ciascun settore economico di ogni singolo mercato nazionale presente nell'indice. L'indice viene calcolato su base giornaliera.
- l) **Modalità di valorizzazione delle quote:** Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RB VITA GLOBALE. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le atti-

vità di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del Regolamento.

2. Fondo Interno Assicurativo

- a) **Denominazione del Fondo:** RB VITA EUROPA
- b) **Data di inizio operatività del Fondo:** 11/05/2001
- c) **Categoria del Fondo:** Bilanciato Azionario
- d) **Valuta di denominazione:** Euro
- e) **Finalità del Fondo:** Consentire una significativa redditività derivante da investimenti nel comparto azionario concentrati prevalentemente nell'area Europa, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo.
- f) **Orizzonte temporale minimo consigliato:** L'orizzonte temporale minimo consigliato è: 5 anni
- g) **Profilo di rischio del Fondo:** Medio Alto
- h) **Composizione del Fondo:** Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo assicurativo RB VITA EUROPA - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità, per quanto concerne la componente azionaria, prevalentemente nell'area Europa. In ogni caso, gli attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:
- OICR obbligazionari e monetari (compresa la liquidità): da un minimo del 20% ad un massimo del 50%
 - OICR azionari: da un minimo del 50%
- Alla data di redazione della presente Nota Informativa i fondi comuni vengono scelti tra i fondi RAS ASSET MANAGEMENT SGR e DARTA INVESTMENTS FUNDS PLC.
- i) **Peso percentuale degli investimenti in OICR:** 100%
- j) **Stile di gestione adottato:** Le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica; 2) sull'analisi delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento; 3) sulla selezione degli OICR in base ad appositi criteri qualitativi e quantitativi. Lo stile gestionale è attivo.
- k) **Parametro di riferimento (benchmark):**
35% ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years
65% MSCI Europe Index in Euro
L'obiettivo della Società è massimizzare il rendimento del fondo nel rispetto dei limiti d'investimento.
Descrizione indici:
- **ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years:** l'indice ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years è elaborato da Merrill Lynch. L'indice, la cui valuta base per il calcolo è l'Euro, rappresenta l'andamento dei titoli obbligazionari con vita residua compresa tra 3 e 5 anni, denominati in Euro, con rating superiore a BBB (Investment Grade) ed emessi da emittenti governativi e da privati. L'indice viene calcolato su base giornaliera.
 - **MSCI Europe Index:** l'indice MSCI Europe è elaborato da Morgan Stanley Capital International Inc. La valuta base per il calcolo dell'indice è il Dollaro Usa, ma nel benchmark il rendimento è espresso in Euro. L'indice è costruito con l'obiettivo di prendere in considerazione un campione di aziende che copra l'80% del valore di mercato di ciascun settore economico di ogni singolo mercato europeo presente nell'indice. Al 30.6.2005 i Paesi inclusi nell'indice sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK. L'indice viene calcolato su base giornaliera.
- l) **Modalità di valorizzazione delle quote:** Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RB VITA EUROPA viene determinato giornalmente dalla So-

cietà, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA EUROPA per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RB VITA EUROPA. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA EUROPA viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del Regolamento.

3. Fondo Interno Assicurativo

- a) **Denominazione del Fondo:** RB VITA BILANCIATO
- b) **Data di inizio operatività del Fondo:** 11/05/2001
- c) **Categoria del Fondo:** Bilanciato
- d) **Valuta di denominazione:** Euro
- e) **Finalità del Fondo:** Consentire una crescita del capitale nel medio/lungo periodo, mediante una ripartizione degli investimenti tra il comparto obbligazionario e il comparto azionario, mirata a cogliere tutte le opportunità offerte dai mercati nazionali ed internazionali
- f) **Orizzonte temporale minimo consigliato:** L'orizzonte temporale minimo consigliato è: 5 anni
- g) **Profilo di rischio del Fondo:** Medio
- h) **Composizione del Fondo:** Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - secondo la seguente ripartizione:
 - OICR obbligazionari e monetari (compresa la liquidità): da un minimo del 40% ad un massimo del 65%
 - OICR azionari: da un minimo del 35% ad un massimo del 60%Alla data di redazione della presente Nota Informativa i fondi comuni vengono scelti tra i fondi RAS ASSETT MANAGEMENT SGR e DARTA INVESTMENTS FUNDS PLC.
- i) **Peso percentuale degli investimenti in OICR:** 100%
- j) **Stile di gestione adottato:** Le scelte di investimento si basano : 1) sull'analisi macroeconomica; 2) sull'analisi delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento; 3) sulla selezione degli OICR in base ad appositi criteri qualitativi e quantitativi. Lo stile gestionale è attivo.
- k) **Parametro di riferimento (benchmark):**
50% ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years
50% MSCI Europe Index in Euro
L'obiettivo della società è massimizzare il rendimento del fondo nel rispetto dei limiti d'investimento.
Descrizione indici:
 - **ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years:** l'indice ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years è elaborato da Merrill Lynch. L'indice, la cui valuta base per il calcolo è l'Euro, rappresenta l'andamento dei titoli obbligazionari con vita residua compresa tra 3 e 5 anni, denominati in Euro, con rating superiore a BBB (Investment Grade) ed emessi da emittenti governativi e da privati. L'indice viene calcolato su base giornaliera.
 - **MSCI Europe Index:** l'indice MSCI Europe è elaborato da Morgan Stanley Capital International Inc. La valuta base per il calcolo dell'indice è il Dollaro Usa, ma nel benchmark il rendimento è espresso in Euro. L'indice è costruito con l'obiettivo di prendere in considerazione un campione di aziende che copra l'80% del valore di mercato di ciascun settore economico di ogni singolo mercato europeo presente nell'indice. Al 30.6.2005 i Paesi inclusi nell'indice sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK. L'indice viene calcolato su base giornaliera.

l) Modalità di valorizzazione delle quote: Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del Regolamento.

4. Fondo Interno Assicurativo

a) Denominazione del Fondo: RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO

b) Data di inizio operatività del Fondo: 29/03/2001

c) Categoria del Fondo: Obbligazionario Puro

d) Valuta di denominazione: Euro

e) Finalità del Fondo: Consentire un rendimento nel medio/lungo periodo sufficientemente stabile nella prospettiva di offrire una salvaguardia dell'investimento

f) Orizzonte temporale minimo consigliato: L'orizzonte temporale minimo consigliato è: 3 anni

g) Profilo di rischio del Fondo: Basso

h) Composizione del Fondo: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in valori mobiliari e in altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali - nel rispetto dei principi fissati dalle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche - secondo la seguente ripartizione:

- comparto obbligazionario e monetario - (compresa la liquidità): minimo 80%
- comparto azionario: massimo 20%

i) Peso percentuale degli investimenti in OICR: 0%

j) Stile di gestione adottato: Le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica; 2) sull'analisi delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento; 3) sulla selezione degli OICR in base ad appositi criteri qualitativi e quantitativi. Lo stile gestionale è attivo.

k) Parametro di riferimento (benchmark):

100% MTS Tasso Fisso Breve Termine

L'obiettivo della Società è massimizzare il rendimento del fondo nel rispetto dei limiti d'investimento.

Descrizione indici:

MTS Tasso Fisso Breve Termine: l'indice MTS Tasso Fisso Breve Termine è elaborato da MTS S.p.A.. L'indice, la cui valuta base per il calcolo è l'Euro, rappresenta l'andamento dei titoli italiani a tasso fisso quotati al Mercato Telematico dei Titoli di Stato con scadenze comprese tra 3 mesi e 2 anni. L'indice viene calcolato su base giornaliera.

l) Modalità di valorizzazione delle quote: Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di

tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del Regolamento.

11. Crediti d'imposta

Si segnala che gli eventuali crediti di imposta maturati da ciascun fondo assicurativo verranno trattenuti dalla Società e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti/Assicurati. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale a carico degli aventi diritto.

C.2. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SPECIALE A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI EROGAZIONE

12. Gestione speciale

- a) **denominazione:** VITARIV.
- b) **valuta di denominazione:** euro.
- c) **finalità della gestione speciale:** VITARIV ha come obiettivo il conseguimento di un rendimento annuo tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato, nella prospettiva di realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti (anche sotto forma di "tasso tecnico") dai contratti ad essa collegati;
- d) **periodo di osservazione per la determinazione del rendimento:** annuale, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo;
- e) **composizione della gestione speciale:** VITARIV investe prevalentemente in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari. I titoli obbligazionari saranno selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating;
- f) **peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi gestiti o emessi da altri soggetti del medesimo Gruppo:** la Società, si riserva di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
- OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo RAS: fino ad un massimo del 100%;
 - obbligazioni, azioni e altri attivi emessi da Società appartenenti al Gruppo RAS: fino ad un massimo del 30%;
- g) **stile di gestione adottato:** lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti.

La gestione speciale VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Si segnala che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la gestione speciale VITARIV è certificata dalla Società di revisione KPMG S.p.A..

Si segnala inoltre che, alla stessa data, il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione speciale è delegato a RAS ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A., Società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Ras.

Per maggiori dettagli tecnici si rinvia al Regolamento della gestione speciale contenuto nelle Condizioni Contrattuali.

D. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE

13. Costi

13.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente/Assicurato

Costi gravanti sul premio

I caricamenti applicati dalla Società al premio pagato dal Contraente/Assicurato sono in funzione del cumulo dei premi pagati:

Cumulo premi pagati	Caricamento applicabile %
fino a 2.500 euro	50,0%
da 2.500 a 5.000 euro	10,0%
oltre 5.000 euro	3,0%

Nel calcolo del cumulo vengono considerati tutti i premi pagati, sia ricorrenti che versamenti aggiuntivi.

Ne consegue che tanto maggiore è l'importo dei premi complessivamente pagati, a prescindere dal momento in cui gli stessi vengono corrisposti, tanto minore è l'incidenza del caricamento percentuale che viene applicato dalla Società.

Le spese di emissione del contratto - già ricomprese nel caricamento sopra indicato - sono quantificate in 50 euro.

Costi per riscatto, trasferimento e switch

In caso di riscatto non è prevista l'applicazione di alcuna penale.

Il trasferimento verso altre forme previdenziali è gravato da una commissione di 75 euro, salvo quanto previsto al punto 5.2..

La conversione del capitale costitutivo della rendita (switch) a scelta del Contraente/Assicurato, fatto salvo quanto stabilito per il percorso di investimento LIBERO di cui al punto 5.1.2., è gravata da una commissione di 25 euro a carico dello stesso Contraente/ Assicurato.

13.2. Costi gravanti sui fondi assicurativi

Remunerazione della Società

A fronte dell'attività di gestione dei fondi assicurativi collegati a TAX & PENSION PLAN, la Società trattiene giornalmente una commissione che incide sulla valorizzazione giornaliera delle quote dei fondi stessi nella misura di seguito indicata.

Fondi assicurativi	Commissione su base annua
RB VITA GLOBALE	0,75%
RB VITA EUROPA	0,75%
RB VITA BILANCIATO	0,75%
RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO	1,25%

Remunerazione della Società di gestione del risparmio (SGR)

Oltre ai suddetti oneri, sui fondi assicurativi RB VITA GLOBALE, RB VITA EUROPA e RB VITA BILANCIATO gravano indirettamente le commissioni fisse di gestione nonché ogni eventuale ulteriore commissione.

a) In particolare le commissioni fisse di gestione, espresse in percentuale sul valore giornaliero di ciascun OICR, sono pari a:

Comparti di appartenenza dell'OICR	Commissione massima su base annua
Monetario	0,96%
Obbligazionario	1,20%
Bilanciato/azionario	1,50%

b) commissioni di overperformance: tale commissione, pari al 2,083% mensile (pari a circa il 25% su base annua) è applicata sulla differenza positiva tra il rendimento annualizzato dell'OICR ed il rendimento annualizzato, calcolato nello stesso periodo, del parametro di riferimento (benchmark) di ciascun OICR decurtato della fiscalità vigente.

Si precisa che per i fondi assicurativi collegati a RB TAX & PENSION PLAN che prevedono l'investimento in OICR non viene applicato alcun costo a fronte della movimentazione in portafoglio di tali strumenti finanziari.

Altri costi

Su ciascun fondo assicurativo gravano gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti, le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, i compensi dovuti alla Società di Revisione per l'attività di certificazione, nonché ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei fondi, così come riportato nei rispettivi Regolamenti.

Oltre alle suddette spese, su ciascun OICR gravano una serie di ulteriori spese che riducono il valore delle relative quote quali: le spese di pubblicazione del valore delle quote, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare nonché le spese legali e fiscali. In particolare, gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività del fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Per la quantificazione storica dei costi di cui sopra si rinvia al Total Expenses Ratio (TER) di cui al successivo punto 32.

13.3. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione speciale

Nella fase di erogazione della rendita, sul rendimento della gestione speciale VI-TARIV vengono trattenuti dalla Società 1,5 punti percentuali, con corrispondente diminuzione del rendimento attribuito alle prestazioni assicurate.

13.4. Costi per l'erogazione della rendita

Nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita riportati nelle Condizioni Contrattuali è applicato un caricamento per spese di pagamento della rendita, qualora la stessa venga erogata in rate semestrali posticipate, pari al 2,00%.

Nel caso di pagamento della rendita con frazionamento diverso da quello semestrale, detto caricamento risulta pari al:

- 3,30% in caso di rateazione mensile;
- 2,20% in caso di rateazione trimestrale;
- 1,80% in caso di rateazione annuale.

14. Regime fiscale

Regime fiscale dei premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. In particolare, i premi delle forme pensionistiche individuali realizzate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono deducibili - al pari dei contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal Decreto - dal reddito complessivo a fini IRPEF del Contraente/Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

La deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a 5.164,57 Euro; inoltre, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, e per tale rapporto di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l'importo complessivamente deducibile non può superare l'ammontare dei redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, sempre, comunque, entro i limiti sopra indicati.

Comunicazione del Contraente/Assicurato

Se il Contraente/Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi, può comunicarlo alla Società secondo quanto indicato al successivo punto 30. In tal caso, l'importo non dedotto non concorrerà

a formare la base imponibile per l'applicazione dell'imposta gravante sulle prestazioni pensionistiche integrative, all'epoca della relativa erogazione.

Regime fiscale dei risultati maturati in fase di costituzione

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione delle prestazioni pensionistiche integrative, sul risultato netto maturato dalla posizione individuale in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

Regime fiscale delle somme corrisposte

Le forme pensionistiche individuali sono soggette al seguente regime fiscale.

Le prestazioni erogate in forma di rendita:

- per l'importo derivante dai premi pagati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
- per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi da capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

Le prestazioni erogate in forma di capitale e gli importi liquidati in caso di riscatto, anche parziale, corrisposti per causa diversa dalla cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a tassazione separata.

In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto. In ogni caso, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione ai fini IRPEF degli ultimi cinque anni.

Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo di cui sopra, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Ciò anche nel caso in cui il capitale viene corrisposto agli eredi a seguito del decesso del Contraente/Assicurato.

Il capitale corrisposto agli eredi in caso di decesso del Contraente/Assicurato è altresì esente dall'imposta sulle successioni.

Qualora il Contraente/Assicurato eserciti la facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica interamente sotto forma di capitale (al verificarsi dei presupposti indicati al punto 5.1.3.), l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta quando i due terzi dell'importo complessivamente maturato darebbero luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge.

Gli importi liquidati in caso di riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa senza che il Contraente/Assicurato abbia maturato i requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche integrative - ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti - costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti.

Regime fiscale dei trasferimenti

Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica individuale o collettiva prevista dal Decreto è esente da ogni onere fiscale.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

15. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione in quote

15.1. Modalità di perfezionamento del contratto

Conclusione

A condizione che il Contraente/Assicurato abbia sottoscritto la proposta e pagato il premio pattuito, il contratto si intende concluso al quinto giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

Decorrenza

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, la garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data viene fissata al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della proposta.

Periodicità di pagamento del premio periodico

15.2. Modalità di pagamento del premio

L'importo del premio da versare in forma periodica viene stabilito dal Contraente/Assicurato in relazione alle proprie esigenze e può essere modificato nel corso della durata del piano, nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo 5 delle Condizioni Contrattuali e nel rispetto degli importi minimi di seguito indicati.

Periodicità di pagamento	Importo minimo della rata di premio
Annuale	1.000 euro
Semestrale	500 euro
Quadrimestrale	350 euro
Mensile	100 euro

Anche la periodicità di pagamento può essere modificata nel corso della durata del piano, nei tempi e con le modalità stabilite nelle Condizioni Contrattuali. In ogni caso, l'importo del premio dovuto a seguito di tale modifica non può risultare inferiore agli importi minimi sopra indicati in funzione della nuova periodicità di pagamento prescelta.

Il pagamento dei premi può essere interrotto e ripreso a discrezione del Contraente/Assicurato.

Premi aggiuntivi

Trascorsi trenta giorni dalla decorrenza del contratto è facoltà del Contraente/Assicurato di effettuare in ogni momento il versamento di premi aggiuntivi, di importo non inferiore a 250 euro.

Modalità di pagamento del premio

I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- r.i.d.

15.3. Determinazione del capitale costitutivo della rendita e della relativa rendita vitalizia espressa in quote

Nel corso del piano le prestazioni di RB TAX & PENSION PLAN in forma di rendita vitalizia vengono espresse in quote del fondo d'investimento prescelto dal Contraente/Assicurato o determinato in base al percorso di investimento selezionato. La rendita espressa in quote viene costituita progressivamente a fronte di ogni premio pagato dal Contraente/Assicurato, e si ottiene moltiplicando il corrispondente capitale costitutivo della rendita, a sua volta espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, per il coefficiente di conversione in vigore all'epoca del versamento del premio e relativo al sesso ed all'età di calcolo del Contraente/Assicurato al termine del piano, vale a dire al compimento del sessantacinquesimo anno di età dello stesso Contraente/Assicurato.

Il numero delle quote che costituiscono il capitale costitutivo della rendita di RB TAX & PENSION PLAN si determina dividendo il premio pagato, al netto:

- del premio relativo alla garanzia in caso di morte;
 - del caricamento applicato dalla Società, quale indicato al punto 13.1.;
- per il valore unitario delle quote del fondo assicurativo di riferimento, quale rilevato:
- alla data di decorrenza per il primo premio;
 - al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del premio da parte della Società per ogni premio successivo al primo.

Bonus Vita

Il numero di quote così determinato viene maggiorato di un ulteriore numero di quote, a titolo di "bonus vita", che vengono riconosciute dalla Società esclusivamente nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia in vita al termine del piano e le prestazioni assicurate vengano erogate dalla Società stessa a partire da tale data o successivamente. Peraltro, qualora le prestazioni assicurate vengano erogate prima del termine del piano, le stesse verranno ricalcolate dalla Società; in particolare, il "bonus vita" di cui sopra verrà riproporzionato in funzione del tempo mancante al termine del piano stesso.

In calce alla presente Nota Informativa alleghiamo un'esemplificazione del calcolo del bonus vita, a fronte di ogni premio versato, predisposto in forma generica con riferimento ad una predefinita combinazione di premio, età e sesso del Contraente/Assicurato nonché durata del piano.

La rendita espressa in quote si determina applicando al capitale costitutivo della rendita determinato come sopra i coefficienti di conversione in rendita di volta in volta stabiliti dalla Società per RB TAX & PENSION PLAN. Si ricorda che i coefficienti in vigore all'epoca della redazione della presente Nota Informativa (e riportati nelle Condizioni Contrattuali) verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita determinati a fronte di tutti i premi pagati dal Contraente/Assicurato fino al 31 dicembre 2015.

La Società si riserva peraltro di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita relativi ai capitali costitutivi della stessa derivanti dai premi pagati successivamente a tale data secondo quanto indicato al punto 5.2..

16. Lettera di conferma di investimento del premio

A seguito dell'avvenuto pagamento di ogni premio, la Società invierà al Contraente/Assicurato, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, una comunicazione che contiene le seguenti informazioni:

- importo del premio versato dal Contraente/Assicurato;
- importo del premio investito dalla Società nel fondo assicurativo di riferimento;
- il numero delle quote acquisite a fronte di ogni premio espresse
 - sia in termini di capitale costitutivo della rendita,
 - sia in termini di rendita vitalizia;
- la data di valorizzazione delle quote;
- il valore unitario delle stesse.

17. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il contratto si scioglie unicamente per il verificarsi delle cause previste dal Decreto, di seguito precisate:

- prima che abbia inizio l'erogazione delle prestazioni assicurate:
 - in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
 - alla richiesta da parte del Contraente/Assicurato di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza che il Contraente/Assicurato stesso abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
 - alla richiesta, da parte del Contraente/Assicurato, di liquidazione totale delle prestazioni assicurate in forma di capitale alle condizioni previste dal Decreto;
 - in caso di decesso del Contraente/Assicurato, a seguito della richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posizione individuale;
- in fase di erogazione della rendita vitalizia:
 - a seguito del decesso del Contraente/Assicurato o degli eventuali soggetti subentrati a quest'ultimo nella percezione della rendita stessa.

Non determina invece lo scioglimento del contratto il riscatto totale del capitale costitutivo della rendita per:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

Modalità di scioglimento del contratto

- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Mancato pagamento del premio

Qualora il Contraente/Assicurato non provveda al pagamento del premio periodico alle scadenze pattuite per un periodo di diciotto mesi, il piano viene sospeso dalla Società. In tal caso il contratto rimane in vigore per la rendita espressa in quote derivante dai premi effettivamente pagati.

Ripresa del pagamento del premio

In caso di sospensione del piano per mancato pagamento del premio, il Contraente/Assicurato ha facoltà di riprendere il pagamento del premio, senza necessità di corresponsione dei premi non pagati in precedenza.

18. Operazioni di switch

Conversione automatica del capitale costitutivo della rendita nell'ambito del percorso di investimento GUIDATO

Qualora ricorrano i presupposti definiti nel percorso di investimento GUIDATO, la Società effettuerà la conversione del capitale costitutivo della rendita in quote del nuovo fondo assicurativo di riferimento all'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo, nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore in euro del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, in base al valore unitario delle quote quale rilevato all'anniversario della data di decorrenza successivo al verificarsi dei presupposti di cui sopra;
- detto importo viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo fondo assicurativo di riferimento, quale rilevato il medesimo giorno.

Conversione del capitale costitutivo della rendita a scelta del Contraente/Assicurato

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società la conversione del capitale costitutivo della rendita, espresso in quote del fondo assicurativo a suo tempo prescelto, in quote di uno degli altri fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società. La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore in euro del capitale espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, in base al valore unitario delle quote quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di conversione;
- detto importo, **al netto dell'eventuale commissione stabilita dalla Società, al punto 13.1.**, viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo fondo assicurativo, quale rilevato il medesimo giorno.

Conferma di switch al Contraente/Assicurato

Sia in caso di conversione in via automatica sia in caso di conversione a scelta del Contraente/Assicurato, la Società invierà a quest'ultimo una comunicazione contenente il valore, espresso in quote del nuovo fondo assicurativo di riferimento, del capitale costitutivo della rendita e della corrispondente rendita vitalizia.

19. Revoca della proposta

Il Contraente/Assicurato può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

Rb Vita S.p.A.

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme anticipate dal Contraente/Assicurato alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

20. Diritto di recesso

Entro un termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata indirizzata a:

Rb Vita S.p.A.

Corso Italia, 23 – Milano

contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza e nome e cognome del Contraente/Assicurato).

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente/Assicurato il premio da questi versato al netto delle spese per l'emissione del contratto, quantificate in Euro 50; l'importo così determinato verrà maggiorato o diminuito dell'ulteriore importo che si ottiene in base ai criteri indicati nelle Condizioni Contrattuali in presenza di una differenza rispettivamente positiva o negativa fra il controvalore in Euro del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, calcolato in base al valore unitario delle quote quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento - da parte della Società - della comunicazione di recesso ed il controvalore in Euro del medesimo capitale calcolato in base al valore unitario delle quote quale rilevato alla data di decorrenza.

21. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

La Società liquiderà la prestazione assicurata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista all'articolo 35 delle Condizioni Contrattuali.

Il Contraente/Assicurato può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

Numero Verde Tel.: 800.68.68.68

Numero Fax: 02.7216.9212

Indirizzo di e-mail: valorediriscatto@rasnet.it

che si impegna a fornirle entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

22. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

23. Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

24. Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

25. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana.

26. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

27. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Rb Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Numero Verde Tel.: 800.68.68.68
Numero Fax: 02.7216.5028
02.7216.9145
Indirizzo di e-mail: info@rasnet.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia),
telefono 06.42.133.1
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

28. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna, su richiesta del Cliente, in fase precontrattuale a consegnare unitamente alla normale documentazione anche l'ultimo rendiconto annuale dei fondi assicurativi e della gestione speciale e l'ultimo prospetto riportante la composizione degli attivi della gestione speciale stessa, comunque disponibili anche sul sito Internet della Società: www.rbvita.it .

29. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente/Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento dei fondi assicurativi e/o della gestione speciale, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Qualora la Società si avvalga della facoltà di modificare i coefficienti da applicarsi al capitale costitutivo della rendita derivante dai premi pagati successivamente al 31 dicembre 2015, la Società stessa comunicherà al Contraente/Assicurato i nuovi coefficienti di conversione - unitamente ad un'informativa sulle conseguenze economiche della suddetta modifica sulle prestazioni di rendita - con un preavviso di almeno novanta giorni rispetto alla data di applicazione dei nuovi coefficienti. In tal caso il Contraente/Assicurato potrà chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione entro la data di applicazione dei suddetti coefficienti.

La Società si impegna inoltre a comunicare al Contraente/Assicurato, annualmente ed entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione previdenziale, unitamente all'aggiornamento dei

dati storici di cui alla successiva Sezione F e alla sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni:

- a) nel corso della fase di accumulo
- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
 - numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
 - numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto nell'anno di riferimento;
 - numero delle quote complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento e valore della posizione individuale trasferibile;
 - valore delle prestazioni garantite in euro, se le stesse prestazioni sono espresse in quote del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO.
- b) nel corso della fase di erogazione
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto annuale precedente;
 - valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto annuale;
 - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza dei rendimenti trattenuti dalla Società e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Qualora in corso di contratto il controvalore in euro delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti (tenuto conto di eventuali riscatti), la Società s'impegna a darne comunicazione per iscritto al Contraente/Assicurato entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento, ed a fornire analoga comunicazione con le medesime modalità in presenza di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

30. Comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Società

Il Contraente/Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi può comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del pagamento dei premi stessi o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo dei premi non dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Contraente/Assicurato che risulti "vecchio iscritto" è tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini dell'identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla propria nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa senza che siano stati maturati i requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche integrative, il Contraente/Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria, quale prevista dalle Condizioni Contrattuali, attestante la sussistenza delle fattispecie sopra indicate.

F. DATI STORICI


31. Dati storici di rendimento

Al fine di permettere al Contraente/Assicurato una migliore valutazione in merito alla sua scelta di investimento, distintamente per ciascun fondo assicurativo si riportano di seguito:

- Il grafico a barre che illustra il rendimento annuo di ogni fondo assicurativo (per anno intero, ove disponibile) nonché del benchmark, dalla data di inizio valorizzazione del benchmark stesso;
 - Il grafico lineare, che evidenzia l'andamento del valore della quota e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare (02.01.2005 – 31.12.2005);
- si precisa che l'andamento di ciascun benchmark è stato calcolato sulla base delle quotazioni puntuali degli indicatori finanziari sottostanti rilevati giornalmente. È importante inoltre evidenziare che, a differenza dei fondi assicurativi, il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.

RB VITA GLOBALE

Andamento storico dei Rendimenti del fondo e del relativo Benchmark




Andamento storico dei Rendimenti del fondo e del relativo Benchmark nell'ultimo anno solare



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

RB VITA EUROPA

Andamento storico dei Rendimenti del fondo e del relativo Benchmark




Andamento storico dei Rendimenti del fondo e del relativo Benchmark nell'ultimo anno solare




Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

RB VITA BILANCIATO

Andamento storico dei Rendimenti del fondo e del relativo Benchmark




Andamento storico dei Rendimenti del fondo e del relativo Benchmark nell'ultimo anno solare



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO

Andamento storico dei Rendimenti del fondo e del relativo Benchmark



Andamento storico dei Rendimenti del fondo e del relativo Benchmark nell'ultimo anno solare



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

32. Dati storici di rischio

Di seguito viene illustrato, con riferimento all'anno 2005 e per ogni Fondo Interno assicurativo, il confronto tra la volatilità della gestione e quella del benchmark. Vengono inoltre riportati i valori minimi e massimi attesi di volatilità per medesimi fondi assicurativi.

RB VITA GLOBALE

Volatilità della gestione	5,55%
Volatilità del Benchmark	6,23%
Volatilità attesa della gestione	5% - 14%

RB VITA EUROPA

Volatilità della gestione	5,47%
Volatilità del Benchmark	5,98%
Volatilità attesa della gestione	5% - 15%

RB VITA BILANCIATO

Volatilità della gestione	4,02%
Volatilità del Benchmark	4,63%
Volatilità attesa della gestione	3% - 11%

RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO

Volatilità della gestione	0,28%
Volatilità del Benchmark	0,26%
Volatilità attesa della gestione	0,25% - 1,50%

33. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del fondo interno

RB VITA GLOBALE

	2005	2004	2003
TER	2,60%	2,62%	2,60%

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO	2005	2004	2003
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di eventuale overperformance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti (*)	1,81%	1,82%	1,76%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e di custodia	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del fondo	0,03%	0,04%	0,08%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,00%	0,01%	0,01%
Altri costi gravanti sul fondo	0,00%	0,00%	0,00%

(*) Al netto delle retrocessioni reinvestite nel Fondo

RB VITA EUROPA

	2005	2004	2003
TER	2,60%	2,66%	2,83%

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO	2005	2004	2003
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di eventuale overperformance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti (*)	1,79%	1,80%	1,86%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e di custodia	0,00%	0,00%	0,01%
Spese di revisione e certificazione del fondo	0,05%	0,09%	0,18%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,01%	0,02%	0,03%
Altri costi gravanti sul fondo	0,01%	0,00%	0,00%

(*) Al netto delle retrocessioni reinvestite nel Fondo

RB VITA BILANCIATO

	2005	2004	2003
TER	2,46%	2,46%	2,53%

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO	2005	2004	2003
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di eventuale overperformance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti (*)	1,67%	1,65%	1,69%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e di custodia	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del fondo	0,03%	0,05%	0,08%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,01%	0,01%	0,01%
Altri costi gravanti sul fondo	0,00%	0,00%	0,00%

(*) Al netto delle retrocessioni reinvestite reinvestiti nel Fondo

RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO

	2005	2004	2003
TER	1,31%	1,30%	1,31%

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO	2005	2004	2003
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di eventuale overperformance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,01%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e di custodia	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del fondo	0,04%	0,04%	0,05%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,01%	0,01%	0,01%
Altri costi gravanti sul fondo	0,00%	0,00%	0,00%

Il Total Expenses Ratio (TER) è l'indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio di ciascun Fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo stesso, compresi quelli indirettamente sostenuti attraverso l'eventuale investimento nei singoli OICR sottostanti, ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Si precisa che, in ogni caso, la quantificazione dei costi fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente/Assicurato, di cui al precedente punto 13.1..

34. Turnover di portafoglio del fondo

Per i fondi assicurativi collegati a RB TAX & PENSION PLAN si indica di seguito il dato relativo al turnover di portafoglio per l'anno 2005.

Fondi Assicurativi	Turnover di portafoglio
RB VITA GLOBALE	145,43%
RB VITA EUROPA	84,27%
RB VITA BILANCIATO	68,69%
RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO	119,68%

Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio di ciascun fondo, dato dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento delle quote del fondo stesso, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Si segnala, infine, che negli ultimi tre anni solari (o meno di tre nel caso di fondi assicurativi più recenti) il 100% delle compravendite degli strumenti finanziari sono state effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al Gruppo RAS.

* * * * *

Rb Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali

Camillo Candia

Fabio Bastia




Milano, Marzo 2006

ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL "BONUS VITA"

Anno per anno, in funzione dell'età (in anni interi e frazioni d'anno) raggiunta dal Contraente/Assicurato, la determinazione del "bonus vita" viene effettuata come segue:

$$\text{Bonus vita} = (\text{premio versato} - \text{costo garanzia caso morte} - \text{caricamento applicato}) \times \text{coefficiente Tabella B}$$

secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

Età alla decorrenza: **35 anni**
 Sesso: **maschio**
 Durata del piano: **30 anni**
 Periodicità versamento: **annuale**
 Premio annuo costante: **3.000 Euro**

Età	Coefficiente Tabella A	Costo garanzia caso morte in Euro	Caricamento applicato in Euro	Caricamento sul premio	Coefficiente Tabella B	"Bonus vita" applicato in Euro
35	5,012%	150,36	1.300,00	43,30%	12,478%	193,36
36	5,125%	153,75	230,00	7,70%	12,377%	323,81
37	5,243%	157,29	90,00	3,00%	12,275%	337,90
38	5,364%	160,92	90,00	3,00%	12,172%	334,62
39	5,485%	164,55	90,00	3,00%	12,064%	331,21
40	5,610%	168,30	90,00	3,00%	11,953%	327,72
41	5,733%	171,99	90,00	3,00%	11,836%	324,07
42	5,854%	175,62	90,00	3,00%	11,710%	320,20
43	5,969%	179,07	90,00	3,00%	11,571%	316,00
44	6,078%	182,34	90,00	3,00%	11,420%	311,50
45	6,179%	185,37	90,00	3,00%	11,254%	306,63
46	6,272%	188,16	90,00	3,00%	11,075%	301,44
47	6,348%	190,44	90,00	3,00%	10,873%	295,70
48	6,404%	192,12	90,00	3,00%	10,643%	289,26
49	6,440%	193,20	90,00	3,00%	10,387%	282,19
50	6,454%	193,62	90,00	3,00%	10,107%	274,54
51	6,450%	193,50	90,00	3,00%	9,804%	266,33
52	6,423%	192,69	90,00	3,00%	9,477%	257,52
53	6,365%	190,95	90,00	3,00%	9,117%	247,90
54	6,265%	187,95	90,00	3,00%	8,712%	237,14
55	6,119%	183,57	90,00	3,00%	8,262%	225,26
56	5,916%	177,48	90,00	3,00%	7,757%	211,96
57	5,651%	169,53	90,00	3,00%	7,196%	197,20
58	5,316%	159,48	90,00	3,00%	6,574%	180,82
59	4,899%	146,97	90,00	3,00%	5,883%	162,55
60	4,389%	131,67	90,00	3,00%	5,117%	142,17
61	3,775%	113,25	90,00	3,00%	4,272%	119,48
62	3,044%	91,32	90,00	3,00%	3,343%	94,23
63	2,183%	65,49	90,00	3,00%	2,325%	66,13
64	1,175%	35,25	90,00	3,00%	1,213%	34,87

G. INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.

35. Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi¹

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Rb Vita S.p.A., da società del gruppo RAS e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
 - ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutarne l'adeguatezza al loro profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri.

Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, co. 1 lett. d del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori; coassicuratori; riassicuratori; consorzi ed associazioni del settore; broker assicurativi; banche; SIM; Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800-686868. Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi e prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.

36. Modalità d'uso dei dati

I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari.

La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero, e ad altre aziende del suo stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

¹ Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo RAS o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800-686868 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi.

I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800-686868, fax 02.7216.5028 o 02.7216.9145, indirizzo di e-mail: privacy@rasnet.it (il cui responsabile pro tempore è anche il responsabile del trattamento).

RB TAX & PENSION PLAN

Forma pensionistica individuale a premio ricorrente (Tariffa FP1 r 4 RB)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dalle: – Norme di Legge, per quanto non espressamente disciplinato.
– Condizioni Contrattuali;

PARTE PRIMA - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Prestazioni assicurate

In base al presente contratto - che realizza una forma pensionistica individuale ai sensi dell'articolo 9-ter del Decreto - la Società si impegna a corrispondere al Contraente/Assicurato una prestazione in forma di rendita vitalizia rivalutabile, da erogarsi al termine del piano indicato in polizza, a condizione che lo stesso Contraente/Assicurato sia in vita a tale data.

La prestazione di cui sopra deve intendersi alternativamente come:

- pensione integrativa di vecchiaia, se erogata dalla Società successivamente al raggiungimento da parte del Contraente/Assicurato dell'età pensionabile, quale stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, e a condizione che la partecipazione ad una forma pensionistica prevista dal Decreto non sia stata inferiore a cinque anni;
- pensione integrativa di anzianità, se erogata dalla Società a seguito della cessazione dell'attività lavorativa da parte del Contraente/Assicurato, a condizione che quest'ultimo abbia un'età di non più di dieci anni inferiore all'età pensionabile, quale stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, e che la partecipazione ad una forma pensionistica prevista dal Decreto sia stata di almeno quindici anni.

A richiesta del Contraente/Assicurato e a condizione che ne sussistano i relativi presupposti, indicati dall'articolo 31, la prestazione di cui sopra può essere liquidata anche in forma di capitale, nella misura indicata dallo stesso articolo 31.

Art. 2 - Fasi del contratto

Il presente contratto si articola in due fasi.

La prima fase è rappresentata dal piano, ovvero dal periodo di corrispondenza del premio, durante il quale viene costituita progressivamente, ai sensi dell'articolo 8, la rendita vitalizia. La seconda fase, che ha inizio al termine del piano, è caratterizzata invece dall'erogazione, ai sensi dell'articolo 9, della rendita vitalizia costituita nel corso del piano.

Art. 3 - Durata del piano

La durata del piano viene fissata convenzionalmente dalla Società e corrisponde al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età del Contraente/Assicurato, fermo restando che la partecipazione ad una forma pensionistica prevista dal Decreto non può essere inferiore a cinque anni.

Qualora al termine del piano indicato in polizza il Contraente/Assicurato non abbia ancora maturato i requisiti per l'erogazione della pensione di vecchiaia, quali stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza, anche per effetto di modifiche legislative o cambio di professione, il termine del piano viene inderogabilmente posticipato, fino a quando non verrà maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di chiedere alla Società di posticipare il termine del piano indicato in polizza per un periodo di non oltre cinque anni dal raggiungimento dell'età pensionabile, quale stabilita nel regime obbligatorio di apparte-

nenza, mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto al termine di cui sopra.

Qualora i requisiti per la corresponsione della pensione di vecchiaia stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza vengano maturati dal Contraente/Assicurato prima del termine del piano indicato in polizza, lo stesso Contraente/Assicurato può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno trenta giorni, l'erogazione anticipata delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1.

Il Contraente/Assicurato può chiedere altresì alla Società, mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno trenta giorni, l'erogazione anticipata delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1, a condizione che abbia un'età di non più di dieci anni inferiore all'età pensionabile, quale stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, e che la sua partecipazione ad una forma pensionistica prevista dal Decreto sia stata di almeno quindici anni.

Art. 4 - Premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo pagamento alla Società da parte del Contraente/Assicurato di un premio da versarsi in forma periodica.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e per tutta la durata del piano ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente/Assicurato può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o mensile. In tal caso il pagamento del premio viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale o mensile della data di decorrenza.

I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;

- r.i.d.;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente/Assicurato.

L'entità del premio non può essere inferiore a 1.000 euro, 500 euro, 350 euro o 100 euro, a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile.

Resta inteso che nessun premio potrà essere pagato nei trenta giorni antecedenti il termine del piano.

Art. 5 - Variazione del premio

In qualsiasi momento il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società di:

- aumentare o diminuire l'importo del premio, ferme restando le entità minime del premio stesso quali indicate al precedente articolo 4;
- variare la periodicità di pagamento.

Il nuovo importo di premio e/o la nuova periodicità di pagamento prescelta dal Contraente/Assicurato saranno operanti dalla successiva ricorrenza annuale della data di decorrenza, a condizione che la richiesta venga effettuata con un preavviso di almeno sessanta giorni da tale ricorrenza, e si intendono costanti fino ad una eventuale nuova richiesta di variazione da parte del Contraente/Assicurato.

Art. 6 - Mancato pagamento del premio: effetti sul piano

Il mancato pagamento del premio, trascorsi novanta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, inibisce al Contraente/Assicurato di provvedere al pagamento del premio stesso in data posteriore, ferma restando la possibilità per il Contraente/Assicurato di continuare a pagare i premi pattuiti alle ricorrenze successive.

Trascorsi diciotto mesi dalla data in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento del premio ed in assenza del pagamento dei premi pattuiti alle ricorrenze successive, il piano viene sospeso dalla Società.

Il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di chiedere alla Società la riattivazione del piano con conseguente

ripresa del pagamento del premio, secondo l'importo e la periodicità di pagamento dallo stesso prescelta.

Art. 7 - Premi aggiuntivi

A condizione che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza, il Contraente/Assicurato può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti.

L'importo di ogni premio aggiuntivo non può essere inferiore a 250 euro.

Resta inteso che nessun premio aggiuntivo potrà essere pagato nei trenta giorni antecedenti il termine del piano.

Art. 8 - Caratteristiche della rendita nel corso del piano

Nel corso del piano la rendita vitalizia viene espressa in quote del fondo assicurativo di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 18, e viene costituita progressivamente a fronte di ogni singolo premio pagato dal Contraente/Assicurato nell'ambito del piano stesso.

L'ammontare della rendita è pari alla somma di ciascuna rendita espressa in quote costituita a fronte di ogni singolo premio effettivamente pagato.

Ciascuna rendita espressa in quote si determina moltiplicando il corrispondente capitale costitutivo della rendita, espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento e determinato ai sensi dell'articolo 19, per il coefficiente di conversione in rendita indicato nella Tabella D riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali preso in corrispondenza del sesso e dell'età del Contraente/Assicurato al termine del piano. Resta inteso che la rendita espressa in quote determinata come sopra si intende erogabile in rate semestrali posticipate a partire dal termine del piano.

La Società si impegna a comunicare ogni anno al Contraente/Assicurato il valore, espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, della rendita vitalizia e del corrispondente capitale costitutivo, sulla base di tutti i premi pagati, nonché il relativo controvalore in euro.

Resta inteso che i coefficienti di conversione in rendita indicati nella Tabella D così come i relativi coefficienti per la variazione della rateazione delle

rendite indicati nella tabella E, riportate in calce alle presenti Condizioni Contrattuali, verranno applicati dalla Società al capitale costitutivo della rendita derivante da ogni singolo premio pagato dal Contraente/Assicurato fino al 31 dicembre 2015.

Successivamente verranno applicati i coefficienti di conversione in rendita ed i relativi coefficienti per la variazione della rateizzazione della rendita che la Società si riserva di fissare ai sensi dell'articolo 15, ferma restando la facoltà del Contraente/Assicurato di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica secondo le modalità indicate all'articolo 27.

Art. 9 - Caratteristiche della rendita al termine del piano e durante l'erogazione

Qualora l'erogazione della rendita vitalizia rivalutabile avvenga al termine del piano indicato in polizza, l'importo iniziale della stessa è pari al controvalore in euro della rendita espressa in quote del fondo assicurativo di riferimento, calcolato in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato alla data di cui sopra.

Qualora invece l'erogazione della rendita vitalizia rivalutabile avvenga, ai sensi dell'articolo 3, ad una data diversa dal termine del piano indicato in polizza, l'importo iniziale della stessa sarà ricalcolato in base ai criteri indicati all'articolo 30, utilizzando ai fini della determinazione del controvalore in euro della stessa il valore unitario delle quote quale rilevato a tale data. La rendita vitalizia, che sarà erogata nella rateazione prescelta dal Contraente/Assicurato, non potrà essere oggetto di riscatto e verrà rivalutata ad ogni anniversario della data in cui è iniziata la relativa erogazione nella misura e con le modalità stabilite all'articolo 33.

In alternativa alla rendita vitalizia rivalutabile sopra descritta il Contraente/Assicurato potrà optare per una differente forma di rendita vitalizia rivalutabile, nei termini e secondo le modalità stabilite all'articolo 32.

Resta inteso che la rendita vitalizia si

intende erogabile in via posticipata e che pertanto la corresponsione di ciascuna rata verrà effettuata dalla Società al termine del periodo di rateazione prescelto dal Contraente/Assicurato.

La Società si impegna a comunicare annualmente al Contraente/Assicurato il valore delle prestazioni assicurate comprensive di tutte le rivalutazioni attribuite al contratto.

Art. 10 - Prestazioni della Società in caso di decesso del Contraente/Assicurato

In caso di decesso del Contraente/Assicurato prima che abbia inizio la corresponsione delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1, la Società liquiderà agli eredi dello stesso, a se-

guito di esercizio del riscatto da parte di questi ultimi, un importo pari a:

- la somma dei premi effettivamente pagati dal Contraente/Assicurato fino alla data del decesso, qualora lo stesso avvenga prima del termine del piano indicato in polizza;
- il controvalore in euro del capitale costitutivo della rendita derivante da ogni singolo premio pagato ed espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, calcolato in base al valore unitario delle quote quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della denuncia di decesso, qualora lo stesso intervenga durante l'eventuale differimento del termine del piano, ai sensi dell'articolo 3.

PARTE SECONDA - ACCORDO TRA LE PARTI

Art. 11 - Conclusione del contratto

A condizione che il Contraente/Assicurato abbia sottoscritto la proposta e pagato il premio pattuito, il contratto si intende concluso al quinto giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

Art. 12 - Clausola di ripensamento Il Contraente/Assicurato può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Rb Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente/Assicurato alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Dopo la conclusione del contratto il Contraente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Rb

Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. **Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 50 euro.**

Art. 13 - Entrata in vigore

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data viene fissata al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della proposta.

Art. 14 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1.

Art. 15 - Modifica delle basi demografiche

Fermo restando quanto disposto all'articolo 8 in ordine all'applicazione dei coefficienti di conversione in rendita indicati nella Tabella D riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali, la Società si riserva di modificare i coefficienti da applicarsi al capitale costitutivo della rendita derivante da ogni singolo premio pagato successivamente al 31 dicembre 2015, a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:

- la probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, quale rilevata dalle statistiche nazionali condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, ponesse in evidenza variazioni nella componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti suddetti tali da giustificare la modifica;
- il confronto fra le rilevazioni di cui sopra e le risultanze del portafoglio di contratti già acquisiti dalla Società confermasse la necessità di modifica della componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti suddetti.

Resta inteso che:

- la modifica dei coefficienti di con-

versione alle condizioni di cui sopra non avrà alcun effetto qualora sia già iniziata la corresponsione delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1;

- la Società comunicherà al Contraente/Assicurato i nuovi coefficienti di conversione con un preavviso di almeno novanta giorni rispetto alla data di applicazione degli stessi. Entro la data di applicazione dei suddetti coefficienti, il Contraente/Assicurato potrà chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione, senza l'applicazione della commissione di trasferimento pari a 75 euro di cui al successivo articolo 28.

La modifica dei coefficienti indicati nella Tabella D comporta la contestuale modifica dei relativi coefficienti per la variazione della rateazione della rendita indicati nella Tabella E.

Art. 16 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.

Art. 17 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto.

PARTE TERZA - VICENDE CONTRATTUALI NEL CORSO DEL PIANO

Art. 18 - Percorsi di investimento

Nell'ambito del presente contratto, è data facoltà al Contraente/Assicurato di scegliere fra tre diversi percorsi di investimento denominati GUIDATO, LIBERO e GARANTITO.

Il percorso GUIDATO prevede, in funzione dell'età del Contraente/Assicurato, l'allocazione dei premi pagati, ai sensi dell'articolo 19, in uno dei fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società - denominato fondo assicurativo di riferimento - secondo la tabella di seguito riportata.

Età del Contraente/ Assicurato (in anni compiuti)	Fondi assicurativi di riferimento
fino a 44 anni	RB VITA GLOBALE
da 45 anni a 54 anni	RB VITA EUROPA
da 55 anni a 59 anni	RB VITA BILANCIATO
oltre 59 anni	RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO

In funzione dell'età raggiunta dal Contraente/Assicurato nel corso della durata del piano, la Società dispone in via automatica, ai sensi dell'articolo 24, la conversione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del

fondo assicurativo di riferimento in quote del fondo assicurativo indicato nella tabella sopra riportata, che assume da quel momento la funzione di nuovo fondo assicurativo di riferimento.

A seguito della modifica del fondo assicurativo di riferimento, ogni premio pagato successivamente verrà allocato, ai sensi del successivo articolo 19, nel nuovo fondo assicurativo di riferimento. A condizione che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza, il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società di rinunciare al percorso di investimento GUIDATO, optando per il mantenimento del capitale costitutivo della rendita espresso in quote nel fondo assicurativo di riferimento in essere al momento della richiesta o, in alternativa e a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, per la conversione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25, in quote di uno degli altri fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società e qui di seguito indicati:

- RB VITA GLOBALE;
- RB VITA EUROPA;
- RB VITA BILANCIATO;
- RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO.

A seguito della conversione, il fondo assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato assume la funzione di nuovo fondo assicurativo di riferimento.

La rinuncia al percorso di investimento, alle condizioni di cui sopra, ha effetto il sesto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte della Società e comporta l'inibizione delle successive conversioni in via automatica del capitale costitutivo della rendita espresso in quote dal fondo assicurativo di riferimento agli altri fondi assicurativi indicati nella tabella sopra riportata.

Il percorso di investimento LIBERO comporta invece la scelta dal parte del Contraente/Assicurato del fondo assicurativo di riferimento, ai fini dell'allocatione dei premi pagati ai sensi dell'articolo 19, tra i fondi assicurativi qui di seguito riportati:

- RB VITA GLOBALE;
- RB VITA EUROPA;
- RB VITA BILANCIATO.

A condizione che sia trascorso almeno

un anno dalla data di decorrenza, il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società la conversione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, ai sensi dell'articolo 25, in uno degli altri fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società, compreso RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO.

A seguito della conversione, il fondo assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato assume la funzione di nuovo fondo assicurativo di riferimento.

La scelta del percorso di investimento LIBERO consente al Contraente/Assicurato di esercitare la conversione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote, ai sensi dell'articolo 25, fino a due volte nel corso dello stesso anno solare, senza applicazione della commissione di 25 euro prevista dal medesimo articolo, fatta eccezione per la conversione nel fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO, per la quale è prevista in ogni caso l'applicazione di detta commissione.

Il percorso di investimento GARANTITO comporta invece l'automatica allocatione dei premi pagati, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO che assume la funzione di fondo assicurativo di riferimento.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società la conversione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, ai sensi dell'articolo 25, in uno degli altri fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società e riportati nell'elenco di cui sopra.

A seguito della conversione, il fondo assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato assume la funzione di nuovo fondo assicurativo di riferimento. Resta inteso che, fatta salva la facoltà del Contraente/Assicurato di chiedere la conversione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote, ai sensi dell'articolo 25, non sarà consentita nel corso della durata del piano la modifica del percorso di investimento inizialmente prescelto.

Art. 19 - Determinazione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote

La Società determina il capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento sulla base del percorso di investimento prescelto dal Contraente/Assicurato, ai sensi del precedente articolo 18.

Al pari della rendita vitalizia, anche il capitale costitutivo della stessa viene costituito progressivamente a fronte di ogni singolo premio pagato dal Contraente/Assicurato nel corso del piano. Ai fini della determinazione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote, ogni premio pagato dal Contraente/Assicurato nell'ambito della durata del piano, quale fissata convenzionalmente ai sensi dell'articolo 3, **al netto del caricamento applicato dalla Società, ai sensi del successivo articolo 20**, e del premio relativo alle prestazioni in caso di decesso del Contraente/Assicurato, quale fissato all'articolo 21, viene diviso per il valore unitario delle quote del fondo assicurativo di riferimento quale rilevato:

- alla data di decorrenza, per il primo premio;
- al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del premio da parte della Società, per ogni altro premio, anche aggiuntivo;

e maggiorato, ai sensi dell'articolo 22, di un numero di quote, a titolo di "bonus vita", che verranno riconosciute dalla Società esclusivamente nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia in vita al termine del piano indicato in polizza e le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 vengano erogate a partire da tale data o successivamente.

Resta inteso che, nel caso in cui le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 vengano erogate prima del termine del piano indicato in polizza, le stesse verranno ricalcolate dalla Società con le modalità stabilite dall'articolo 30.

Sempre ai fini della determinazione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote, ogni premio pagato dal Contraente/Assicurato nell'eventuale differimento della durata del piano, ai sensi dell'articolo 3, **al netto del carica-**

mento applicato dalla Società, ai sensi del successivo articolo 20, viene diviso per il valore unitario delle quote del fondo assicurativo di riferimento quale rilevato al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del premio da parte della Società.

A seguito dell'avvenuta determinazione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento relativamente al primo premio pagato, la Società invierà al Contraente/Assicurato la polizza che contiene l'indicazione del numero delle quote ed il valore unitario delle stesse alla decorrenza.

In occasione del pagamento di premi successivi o aggiuntivi, la Società invierà al Contraente/Assicurato il certificato integrativo di polizza, che costituisce parte integrante della polizza stessa e che contiene l'indicazione del numero delle quote ed il valore unitario delle stesse, quali costituite al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, di ogni altro premio.

Resta inteso che la Società, dovendo provvedere annualmente all'applicazione delle imposte di legge, effettuerà, qualora ne sussistano i presupposti, una riduzione del numero delle quote del fondo assicurativo di riferimento in cui è espresso il capitale costitutivo della rendita, in funzione dell'importo delle imposte dovute, dandone opportuna informazione al Contraente/Assicurato nell'ambito della comunicazione periodica di cui all'articolo 8.

Art. 20 - Caricamento

Il caricamento applicato dalla Società ad ogni premio pagato dal Contraente/Assicurato è costituito da una quota del premio stesso che si determina in funzione del cumulo dei premi pagati e secondo un meccanismo articolato per scaglioni, in base al seguente schema:

Cumulo dei premi pagati (per scaglioni)	Caricamento applicato
fino a 2.500 euro	50 %
da 2.500 a 5.000 euro	10 %
oltre 5.000 euro	3 %

Ai fini della determinazione del carico applicabile ad ogni premio, viene considerato il caricamento corrispondente a ciascuno scaglione fino alla capienza dello stesso, mentre per la porzione di premio eccedente la suddetta capienza viene utilizzata la percentuale di caricamento relativa allo scaglione immediatamente successivo.

Art. 21 - Premio relativo alle prestazioni in caso di decesso del Contraente/Assicurato

Ogni premio, anche aggiuntivo, pagato dal Contraente/Assicurato nel corso del piano è comprensivo del premio relativo alla prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato stesso.

Il premio relativo alla prestazione in caso di decesso, espresso in percentuale del premio ricorrente e/o aggiuntivo pagato, viene determinato nella misura indicata nella Tabella A riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali, in funzione del sesso e dell'età del Contraente/Assicurato, rispettivamente alla data di decorrenza per il primo premio ed alla data di ricevimento del premio da parte della Società, per ogni altro premio, anche aggiuntivo.

Art. 22 - Determinazione del "bonus vita"

La maggiorazione delle quote a titolo di "bonus vita", riconosciuta dalla Società ai sensi dell'articolo 19, viene determinata nella misura indicata nella Tabella B riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali in funzione del sesso e dell'età del Contraente/Assicurato, rispettivamente alla data di decorrenza per il primo premio ed alla data di ricevimento del premio da parte della Società per ogni altro premio, anche aggiuntivo. Resta inteso che nessuna maggiorazione verrà riconosciuta per i premi pagati nell'eventuale differimento della durata del piano.

Art. 23 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote dei fondi assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi dei rispet-

tivi Regolamenti, e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei fondi assicurativi, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Art. 24 - Conversione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote durante il percorso di investimento GUIDATO

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 18, la conversione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote nel nuovo fondo assicurativo di riferimento verrà effettuata all'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo al verificarsi dei presupposti di cui sopra nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore in euro del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, in base al valore unitario delle quote quale rilevato al suddetto anniversario della data di decorrenza;
- detto importo viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo fondo assicurativo di riferimento, quale rilevato il medesimo giorno.

A seguito della conversione la Società invierà al Contraente/Assicurato una comunicazione contenente il valore, espresso in quote del nuovo fondo assicurativo di riferimento, del capitale costitutivo della rendita e della corrispondente rendita vitalizia.

Resta inteso che ogni premio pagato a partire dalla data di conversione del capitale costitutivo della rendita verrà allocato, ai sensi dell'articolo 19, nel nuovo fondo assicurativo di riferimento.

Art. 25 - Conversione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote a scelta del Contraente/Assicurato

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente/Assicurato può chiedere

alla Società la conversione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento in quote di uno degli altri fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società.

La conversione verrà effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore in euro del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, in base al valore unitario delle quote quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di conversione;
- detto importo, **al netto di una commissione di 25 euro**, viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo fondo assicurativo, quale rilevato il medesimo giorno.

A seguito della conversione la Società invierà al Contraente/Assicurato una comunicazione contenente il valore, espresso in quote del nuovo fondo assicurativo di riferimento, del capitale costitutivo della rendita e della corrispondente rendita vitalizia.

Resta inteso che ogni premio pagato successivamente alla conversione del capitale costitutivo della rendita verrà allocato, ai sensi dell'articolo 19, nel nuovo fondo assicurativo prescelto.

Art. 26 - Garanzia di protezione del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO

Qualora il capitale costitutivo della rendita sia espresso in quote del fondo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO la Società garantisce al Contraente/Assicurato:

- in caso di uscita dal fondo dovuta ad erogazione delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1, il più elevato tra il valore unitario delle quote quale rilevato al termine del piano ed il valore unitario delle quote quale rilevato alle rispettive date di costituzione;
- in caso di uscita dal fondo non dovuta ad erogazione delle prestazioni

assicurate di cui all'articolo 1, ovvero in caso di:

- conversione del capitale in quote di uno degli altri fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società, ai sensi dell'articolo 25;
- riscatto, ai sensi dell'articolo 27;
- trasferimento ad altre forme previdenziali, ai sensi dell'articolo 28;

il più elevato tra il valore unitario delle quote quale rilevato al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di cui sopra ed il valore unitario delle quote quale rilevato alle rispettive date di costituzione, fermo restando che tale garanzia è operante a condizione che l'allocazione del capitale costitutivo della rendita in quote del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO sia avvenuta almeno tre anni prima e senza che vi siano state nel frattempo conversioni dello stesso in quote di uno degli altri fondi assicurativi messi a disposizione dalla Società.

Art. 27 - Riscatto

A condizione che non sia ancora iniziata l'erogazione delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 e che siano trascorsi almeno otto anni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di esercitare il diritto di riscatto, fermo restando che tale facoltà è ammessa, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto, esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7 del Decreto stesso:

- acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti indicati dal Decreto;
- realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, comma 1 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- eventuali spese sanitarie, terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L'esercizio del diritto di riscatto nelle ipotesi di cui sopra:
- è possibile anche in forma parziale;
- non consente la reintegrazione della posizione individuale;
- non preclude il proseguimento della

partecipazione alla forma pensionistica di cui al presente contratto.

Fermo quanto sopra il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di esercitare il diritto di riscatto, senza vincoli temporali, in caso di cessazione dell'attività lavorativa e semprechè non sussistano per lo stesso i requisiti per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza. In tal caso la liquidazione del valore di riscatto determina la risoluzione del contratto.

Al di fuori dei casi suddetti non sono ammesse altre forme di esercizio del diritto di riscatto da parte del Contraente/Assicurato.

Il valore di riscatto si determina come segue:

- prima del termine del piano indicato in polizza, detto valore si ottiene moltiplicando il controvalore in euro del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, calcolato in base al valore unitario delle quote quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di riscatto, per il coefficiente di cui alla Tabella C riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali, quale individuato in base al sesso ed all'età del Contraente/Assicurato alla data di richiesta del riscatto; al valore così determinato verrà aggiunto l'importo che si ottiene moltiplicando le prestazioni in caso di decesso del Contraente/Assicurato di cui all'articolo 10 per il coefficiente di cui alla Tabella A riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali, quale individuato in base al sesso ed all'età del Contraente/Assicurato alla data di richiesta del riscatto;
- successivamente al termine del piano indicato in polizza, il valore di riscatto è pari al controvalore in euro del capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento, calcolato in base al valore unitario delle quote quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di riscatto.

Il riscatto parziale viene determinato in base agli stessi criteri di cui sopra.

In caso di riscatto totale o parziale prima del termine del piano, l'importo liquidabile come sopra determinato viene aumentato del "valore di rimborso".

Il valore di rimborso si determina sulla base della differenza, in euro, tra il caricamento effettivamente applicato al cumulo premi pagati ed un caricamento calcolato applicando al suddetto cumulo un'aliquota del 3%. L'importo così ottenuto ("caricamento precontato"), al netto della quota parte di caricamento precontato già rimborsata in occasione di eventuali riscatti parziali, viene moltiplicato per il rapporto tra il numero di anni (e frazioni di anno) mancanti al termine del piano e la durata del piano stesso.

In caso di riscatto parziale, il valore di rimborso come sopra determinato viene diminuito in funzione del rapporto esistente tra il valore di riscatto parziale e quello di riscatto totale alla data del riscatto stesso.

A seguito di ogni riscatto parziale verrà determinato il nuovo importo di caricamento precontato residuo che sarà da considerarsi il nuovo caricamento precontato.

A seguito dell'esercizio del diritto di riscatto, anche in forma parziale, la Società provvederà a ridurre il capitale costitutivo della rendita espresso in quote del fondo assicurativo di riferimento e la corrispondente rendita vitalizia espressa in quote, nonché le prestazioni in caso di decesso del Contraente/Assicurato di cui all'articolo 10, in base al rapporto tra il valore di riscatto richiesto, al lordo delle imposte di legge, ed il valore di riscatto totale. Delle nuove prestazioni verrà data comunicazione al Contraente/Assicurato. In caso di decesso del Contraente/Assicurato prima del termine del piano, l'esercizio del riscatto viene riconosciuto agli eredi del defunto. Resta inteso che la liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 10 determina la risoluzione del contratto.

Art. 28 - Trasferimento ad altre forme previdenziali

A condizione che non sia ancora inizia-

ta l'erogazione delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1, il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata, il trasferimento della propria posizione individuale:

- ad un fondo pensione complementare al quale abbia diritto di accedere in ragione della propria attività lavorativa;
- ad una delle forme pensionistiche individuali previste dal Decreto, a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- ad una delle forme pensionistiche individuali previste dal Decreto, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 15.

Il valore della posizione individuale in caso di trasferimento è pari al valore di riscatto, quale determinato ai sensi dell'articolo 27, considerando l'età del Contraente/Assicurato alla data di effetto del trasferimento.

A seguito della richiesta di trasferimento, la Società provvede a trasferire la posizione individuale, determinata come sopra, **previa applicazione di una commissione di trasferimento pari a 75 euro, entro un termine massimo di sei mesi.**

Art. 29 - Trasferimento da altre forme previdenziali

Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 ed all'articolo 11, è facoltà del Contraente/Assicurato di trasferire nella forma pensionistica individuale di cui al presente contratto la propria posizione maturata presso altra forma pensionistica prevista dal Decreto.

In tal caso l'importo trasferito è a tutti gli effetti equiparato dalla Società a premio aggiuntivo.

Art. 30 - Ricalcolo della rendita in caso di anticipazione o differimento del termine del piano

Qualora l'erogazione delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 avvenga, ai sensi dell'articolo 3, a partire da una data anteriore al termine del piano indicato in polizza, la rendita vitalizia sarà ricalcolata nei termini seguenti:

- il controvalore in euro del capitale costitutivo della rendita derivante da ogni singolo premio pagato, comprensivo del "bonus vita" e calcolato in base al valore unitario delle quote del fondo assicurativo di riferimento quale rilevato alla data di inizio dell'erogazione, sarà moltiplicato per il coefficiente di cui alla Tabella C riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali, quale individuato in base al sesso ed all'età del Contraente/Assicurato alla data di cui sopra;
- ogni singolo importo determinato come sopra sarà moltiplicato per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita indicato nella Tabella D in vigore all'epoca del pagamento del relativo premio, preso in corrispondenza del sesso e dell'età del Contraente/Assicurato alla data di cui sopra.

All'importo della rendita vitalizia così ottenuto verrà aggiunto un ulteriore importo che si ottiene come segue:

- le prestazioni in caso di decesso del Contraente/Assicurato di cui all'articolo 10, quali risultanti immediatamente prima dell'inizio dell'erogazione della rendita, verranno moltiplicate per il coefficiente di cui alla Tabella A riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali, quale individuato in base al sesso ed all'età del Contraente/Assicurato alla data di inizio dell'erogazione;
- l'importo così ottenuto verrà ricondotto ad ogni singolo premio pagato e sarà moltiplicato per il coefficiente di conversione in rendita indicato nella Tabella D in vigore all'epoca del pagamento del relativo premio, preso in corrispondenza del sesso e dell'età del Contraente/Assicurato alla data di cui sopra.

Qualora l'erogazione delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 avvenga, ai sensi dell'articolo 3, a partire da una data successiva al termine del piano indicato in polizza, la rendita vitalizia sarà ricalcolata moltiplicando il controvalore in euro del capitale costitutivo della rendita derivante da ogni singolo premio pagato, calcolato in base al va-

lore unitario delle quote del fondo assicurativo di riferimento, quale rilevato alla data di inizio dell'erogazione, per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita indicato nella Ta-

bella D in vigore all'epoca del pagamento del relativo premio, preso in corrispondenza del sesso e dell'età del Contraente/Assicurato alla data di inizio dell'erogazione.

PARTE QUARTA - VICENDE CONTRATTUALI AL TERMINE DEL PIANO

Art. 31 - Erogazione delle prestazioni assicurate in forma di capitale

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 30, le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 possono essere erogate anche in forma di capitale nel limite del 50% del capitale costitutivo della rendita espresso in quote, fermo restando che in tale circostanza l'importo della rendita vitalizia verrà proporzionalmente ridotto.

Il limite del 50% di cui sopra non si applica, ai sensi del Decreto, ai "vecchi iscritti" trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali. In ogni caso, le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 possono essere integralmente erogate in forma di capitale, a scelta del Contraente/Assicurato, qualora l'importo su base annua della rendita vitalizia risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 32 - Opzioni

Il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto al termine del piano, l'erogazione della rendita vitalizia rivalutabile in rate posticipate aventi periodicità differente da quella semestrale, previo ricalcolo del relativo importo da effettuarsi a cura della Società, sulla base del coefficiente per la variazione della rateazione della rendita indicata nella Tabella E, preso in corrispondenza del sesso e dell'età del Contraente/Assicurato al termine del piano.

Inoltre il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto al termine del piano, che la rendita vita-

lizia rivalutabile dovuta ai sensi dell'articolo 1 venga convertita, previo ricalcolo del relativo importo da effettuarsi a cura della Società:

- in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minor importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore di un'altra persona (seconda testa), pagabile fino al decesso del Contraente/Assicurato e, successivamente, fino a che sia in vita l'altro soggetto;
- in una delle forme di rendita rivalutabile che la Società metterà a disposizione al momento della richiesta di opzione.

Resta inteso che l'esercizio delle opzioni di cui sopra verrà concesso a condizione che:

- l'importo iniziale della rendita su base annua, qualunque sia la rateazione prescelta dal Contraente/Assicurato, non sia inferiore a 1.500 euro;
- l'importo della singola rata di rendita sia pari almeno a 250 euro.

La rendita vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni anniversario della data in cui è iniziata la relativa erogazione nella misura e con le modalità stabilite al successivo articolo 33.

Art. 33 - Rivalutazione della rendita in fase di erogazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento della gestione speciale da attribuire ai Contraenti/Assicurati, che si ottiene diminuendo il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione speciale VITARIV di 1,5 punti percentuali. In ogni caso il rendimento attribuito non sarà inferiore al 2%.

La misura annua di rivalutazione della rendita in corso di erogazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% (vale a dire dividendo per 1,02) la differenza fra il

rendimento attribuito ed il suddetto tasso del 2% già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione in rendita. La rivalutazione della rendita viene effettuata aumentando la rendita assicurata all'anniversario immediatamente precedente di un importo pari al prodotto di quest'ultima per la misura di rivalutazione fissata come sopra.

Art. 34 - Beneficiari

Beneficiario delle prestazioni pensionistiche, sia in forma di capitale che in forma di rendita vitalizia, è esclusivamente il Contraente/Assicurato.

Qualora il Contraente/Assicurato scelga una delle forme di rendita previste all'articolo 32, lo stesso designa il soggetto che gli subentrerà nel godimento della rendita vitalizia a seguito del suo decesso tra quelli previsti dal Decreto.

In caso di decesso del Contraente/Assicurato prima dell'erogazione delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1, la Società corrisponderà le prestazioni di cui all'articolo 10 agli eredi testamentari dello stesso o, in difetto di testamento, a quelli legittimi.

Art. 35 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i **documenti** di seguito indicati.

Per i pagamenti delle prestazioni assicurate in caso di **vita del Contraente/Assicurato** per:

- a) riscatto, ai sensi dell'articolo 27:
- fotocopia di un valido documento di identità del percipiente;
 - documentazione idonea, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, che attesti la necessità di riscattare la posizione individuale per:
 - l'acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti indicati dal Decreto;
 - la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di

abitazione, di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 449;

- eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica, come da evidenza riportata su libretto di lavoro o documento equipollente;
- b) trasferimento ad altra forma pensionistica, ai sensi dell'articolo 28:
- dichiarazione attestante la volontà di trasferimento della posizione individuale comprensiva di tutte le informazioni necessarie per il trasferimento stesso;
- c) liquidazione delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1:
- fotocopia di un valido documento di identità del percipiente;
 - documentazione attestante che sono maturati i requisiti per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza;
 - in fase di erogazione della rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita del Contraente/Assicurato da esibire con periodicità annuale, anche in forma di autocertificazione.

Per i pagamenti in caso di **decesso del Contraente/Assicurato**:

- certificato di morte del Contraente/Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da rite-

nersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

- fotocopia di un valido documento di identità degli aventi diritto;
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giu-

dizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente/Assicurato.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l'agenzia cui è appoggiata la polizza, se anteriore), fatta eccezione per la corresponsione della rendita che verrà effettuata, ai sensi dell'articolo 9, al termine del periodo di rateazione prescelto dal Contraente/Assicurato.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa, ovvero dalla data di ricevimento presso l'agenzia cui è appoggiata la polizza, se anteriore.

Tabella A

Premio della prestazione in caso di decesso (in percentuale)

Età	Maschi	Femmine
18	3,489	2,005
19	3,570	2,062
20	3,651	2,119
21	3,734	2,179
22	3,817	2,242
23	3,900	2,308
24	3,987	2,375
25	4,075	2,444
26	4,164	2,512
27	4,253	2,579
28	4,343	2,647
29	4,433	2,716
30	4,522	2,785
31	4,613	2,855
32	4,704	2,926
33	4,801	2,998
34	4,904	3,071
35	5,012	3,146
36	5,125	3,222
37	5,243	3,298
38	5,364	3,373
39	5,485	3,447
40	5,610	3,518
41	5,733	3,589

Età	Maschi	Femmine
42	5,854	3,657
43	5,969	3,719
44	6,078	3,775
45	6,179	3,825
46	6,272	3,866
47	6,348	3,894
48	6,404	3,910
49	6,440	3,911
50	6,454	3,900
51	6,450	3,879
52	6,423	3,841
53	6,365	3,782
54	6,265	3,698
55	6,119	3,587
56	5,916	3,449
57	5,651	3,277
58	5,316	3,064
59	4,899	2,807
60	4,389	2,500
61	3,775	2,141
62	3,044	1,725
63	2,183	1,237
64	1,175	0,667
65	0,000	0,000

I valori riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età effettiva del Contraente/Assicurato (espressa in anni interi e frazioni d'anno) il relativo valore sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati nella Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$v = v1 + (v2-v1) \times (a-a1)$$

dove:

v = Valore corrispondente dell'età effettiva del Contraente/Assicurato.

v1= Valore corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età effettiva del Contraente/Assicurato.

v2= Valore corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età effettiva del Contraente/Assicurato.

a = Età effettiva del Contraente/Assicurato.

a1= Età in anni interi immediatamente precedente l'età effettiva del Contraente/Assicurato.

Tabella B

“Bonus Vita” a scadenza (in percentuale)

Età	Maschi	Femmine
18	14,004	7,981
19	13,936	7,956
20	13,865	7,929
21	13,791	7,902
22	13,714	7,876
23	13,634	7,851
24	13,553	7,823
25	13,470	7,795
26	13,385	7,762
27	13,295	7,727
28	13,202	7,688
29	13,105	7,648
30	13,002	7,606
31	12,898	7,560
32	12,789	7,513
33	12,684	7,464
34	12,580	7,413
35	12,478	7,362
36	12,377	7,307
37	12,275	7,250
38	12,172	7,188
39	12,064	7,121
40	11,953	7,049
41	11,836	6,973

Età	Maschi	Femmine
42	11,710	6,890
43	11,571	6,799
44	11,420	6,699
45	11,254	6,589
46	11,075	6,467
47	10,873	6,330
48	10,643	6,177
49	10,387	6,010
50	10,107	5,829
51	9,804	5,637
52	9,477	5,429
53	9,117	5,202
54	8,712	4,949
55	8,262	4,674
56	7,757	4,374
57	7,196	4,047
58	6,574	3,685
59	5,883	3,288
60	5,117	2,852
61	4,272	2,380
62	3,343	1,867
63	2,325	1,304
64	1,213	0,685
65	0,000	0,000

I valori riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età effettiva del Contraente/Assicurato (espressa in anni interi e frazioni d'anno) il relativo valore sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati nella Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$v = v1 + (v2-v1) \times (a-a1)$$

dove:

v = Valore corrispondente dell'età effettiva del Contraente/Assicurato.

v1= Valore corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età effettiva del Contraente/Assicurato.

v2= Valore corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età effettiva del Contraente/Assicurato.

a = Età effettiva del Contraente/Assicurato.

a1= Età in anni interi immediatamente precedente l'età effettiva del Contraente/Assicurato.

Tabella C

Coefficienti da applicare in caso di riscatto, trasferimento e anticipazione

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
18	0,87716	0,92609	42	0,89518	0,93554
19	0,87769	0,92630	43	0,89629	0,93634
20	0,87824	0,92653	44	0,89751	0,93722
21	0,87880	0,92677	45	0,89884	0,93818
22	0,87940	0,92699	46	0,90029	0,93926
23	0,88002	0,92721	47	0,90194	0,94047
24	0,88065	0,92744	48	0,90381	0,94182
25	0,88129	0,92769	49	0,90590	0,94331
26	0,88195	0,92797	50	0,90821	0,94492
27	0,88265	0,92828	51	0,91071	0,94664
28	0,88337	0,92860	52	0,91344	0,94850
29	0,88414	0,92895	53	0,91645	0,95055
30	0,88494	0,92932	54	0,91986	0,95284
31	0,88576	0,92971	55	0,92368	0,95535
32	0,88661	0,93012	56	0,92801	0,95809
33	0,88744	0,93054	57	0,93287	0,96111
34	0,88826	0,93099	58	0,93831	0,96446
35	0,88906	0,93143	59	0,94444	0,96817
36	0,88986	0,93190	60	0,95132	0,97227
37	0,89067	0,93240	61	0,95903	0,97675
38	0,89149	0,93294	62	0,96765	0,98167
39	0,89235	0,93352	63	0,97728	0,98713
40	0,89323	0,93415	64	0,98801	0,99320
41	0,89416	0,93481	65	1,00000	1,00000

I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età effettiva del Contraente/Assicurato (espressa in anni interi e frazioni d'anno) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati nella Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$v = v1 + (v2-v1) \times (a-a1)$$

dove:

v = Coefficiente corrispondente dell'età effettiva del Contraente/Assicurato.

v1= Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età effettiva del Contraente/Assicurato.

v2= Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età effettiva del Contraente/Assicurato.

a = Età effettiva del Contraente/Assicurato.

a1= Età in anni interi immediatamente precedente l'età effettiva del Contraente/Assicurato.

Tabella D

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita (pagabile in rate semestrali posticipate) (IPS55 M/F - 2%)

"Età di calcolo" al termine del piano (*)	Coefficienti	
	Maschi	Femmine
50	0,03905	0,03646
51	0,03980	0,03706
52	0,04059	0,03770
53	0,04142	0,03837
54	0,04230	0,03907
55	0,04322	0,03981
56	0,04421	0,04060
57	0,04525	0,04143
58	0,04636	0,04231
59	0,04754	0,04325
60	0,04880	0,04425

"Età di calcolo" al termine del piano (*)	Coefficienti	
	Maschi	Femmine
61	0,05013	0,04531
62	0,05155	0,04644
63	0,05306	0,04764
64	0,05467	0,04892
65	0,05638	0,05029
66	0,05821	0,05176
67	0,06017	0,05333
68	0,06227	0,05502
69	0,06453	0,05684
70	0,06695	0,05880
71	0,06956	0,06091

(*) Per "età di calcolo" al termine del piano si intende l'età effettiva del Contraente/Assicurato, espressa in anni compiuti e frazioni d'anno, al termine del piano (originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti "rettifiche" in anni:

Sesso Maschile	
Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1925	+3
Dal 1926 al 1938	+2
Dal 1939 al 1947	+1
Dal 1948 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
oltre il 1970	-2

Sesso Femminile	
Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1927	+3
dal 1928 al 1940	+2
dal 1941 al 1949	+1
dal 1950 al 1962	0
dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1972	-2

I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età di calcolo del Contraente/Assicurato (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati nella Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$v = v1 + (v2-v1) \times (a-a1)$$

dove:

v = Coefficiente corrispondente dell'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

v1 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

v2 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

a = Età di calcolo del Contraente/Assicurato.

a1 = Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

Tabella E - Maschi

Tabella dei coefficienti di variazione della rateazione della rendita (pagabile in rate posticipate) (IPS55 M - 2%)

Maschi

"Età di calcolo" al termine del piano (*)	Tabella dei coefficienti per i quali deve essere moltiplicato l'ammontare della rendita annua al termine del piano ove la rendita, anziché in rate semestrali posticipate, debba essere corrisposta in rate mensili, trimestrali o annuali posticipate.		
	Mensile	Trimestrale	Annuale
50	0,97874520	0,99308579	1,01203585
51	0,97839196	0,99296482	1,01231156
52	0,97807342	0,99260902	1,01231831
53	0,97802994	0,99275712	1,01255432
54	0,97777778	0,99243499	1,01276596
55	0,97778806	0,99259602	1,01341971
56	0,97760688	0,99230943	1,01334540
57	0,97745856	0,99226519	1,01370166
58	0,97713546	0,99201898	1,01402071
59	0,97686159	0,99200673	1,01430374
60	0,97643443	0,99180328	1,01454918
61	0,97646120	0,99162178	1,01516058
62	0,97613967	0,99146460	1,01532493
63	0,97568790	0,99133057	1,01583113
64	0,97530638	0,99103713	1,01609658
65	0,97499113	0,99077687	1,01667258
66	0,97474661	0,99072324	1,01717918
67	0,97423965	0,99036064	1,01761675
68	0,97382367	0,99020395	1,01830737
69	0,97334573	0,98977220	1,01875097
70	0,97296490	0,98954444	1,01956684
71	0,97239793	0,98921794	1,02012651

(*) Per "età di calcolo" al termine del piano si intende l'età effettiva del Contraente/Assicurato, espressa in anni compiuti e frazioni d'anno, al termine del piano (originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti "rettifiche" in anni:

Sesso Maschile	
Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1925	+3
Dal 1926 al 1938	+2
Dal 1939 al 1947	+1
Dal 1948 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
oltre il 1970	-2

I coefficienti nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età di calcolo del Contraente/Assicurato (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati nella Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$v = v1 + (v2-v1) \times (a-a1)$$

dove:

v = Coefficiente corrispondente dell'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

v1= Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

v2= Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

a = Età di calcolo del Contraente/Assicurato.

a1= Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

Tabella E - Femmine

Tabella dei coefficienti di variazione della rateazione della rendita (pagabile in rate posticipate) (IPS55 F - 2%)

Femmine

"Età di calcolo" al termine del piano (*)	Tabella dei coefficienti per i quali deve essere moltiplicato l'ammontare della rendita annua al termine del piano ove la rendita, anziché in rate semestrali posticipate, debba essere corrisposta in rate mensili, trimestrali o annuali posticipate.		
	Mensile	Trimestrale	Annuale
50	0,97888097	0,99314317	1,01124520
51	0,97895305	0,99325418	1,01160281
52	0,97877984	0,99310345	1,01167109
53	0,97862914	0,99296325	1,01172791
54	0,97850013	0,99308933	1,01202969
55	0,97864858	0,99296659	1,01230847
56	0,97832512	0,99285714	1,01256158
57	0,97803524	0,99275887	1,01279266
58	0,97801938	0,99267313	1,01299929
59	0,97780347	0,99236994	1,01317919
60	0,97740113	0,99231638	1,01333333
61	0,97726771	0,99205473	1,01368351
62	0,97695952	0,99203273	1,01399655
63	0,97691016	0,99181360	1,01427372
64	0,97669665	0,99182339	1,01471791
65	0,97633724	0,99164844	1,01511235
66	0,97585008	0,99130603	1,01545595
67	0,97562348	0,99118695	1,01575098
68	0,97528172	0,99091240	1,01617594
69	0,97484166	0,99067558	1,01671358
70	0,97448980	0,99047619	1,01717687
71	0,97422427	0,99031358	1,01789526

(*) Per "età di calcolo" al termine del piano si intende l'età effettiva del Contraente/Assicurato, espressa in anni compiuti e frazioni d'anno, al termine del piano (originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti "rettifiche" in anni:

Sesso Femminile	
Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1927	+3
dal 1928 al 1940	+2
dal 1941 al 1949	+1
dal 1950 al 1962	0
dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1972	-2

I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età di calcolo del Contraente/Assicurato (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati nella Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$v = v1 + (v2-v1) \times (a-a1)$$

dove:

v = Coefficiente corrispondente dell'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

v1= Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

v2= Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

a = Età di calcolo del Contraente/Assicurato.

a1= Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo del Contraente/Assicurato.

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSICURATIVO: RB VITA GLOBALE

1 - Istituzione e denominazione del fondo

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo assicurativo RB VITA GLOBALE, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

2 - Caratteristiche e scopo del fondo

Il fondo assicurativo RB VITA GLOBALE è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 3 del presente Regolamento.

Scopo del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE è di realizzare l'incremento di valore nel corso del tempo delle quote del fondo stesso.

3 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo

La costituzione delle quote del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso fondo assicurativo RB VITA GLOBALE.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in

quote dello stesso fondo assicurativo RB VITA GLOBALE.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

4 - Criteri degli investimenti

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM), sia di diritto italiano sia di diritto comunitario, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, secondo la seguente ripartizione:

- OICVM obbligazionari e monetari (compresa liquidità):
 - da un minimo del 20%
 - ad un massimo del 50%
- OICVM azionari:
 - da un minimo del 50%
 - ad un massimo dell' 80%

5 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RB VITA GLOBALE.

Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regola-

mento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento.

Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Alla data di costituzione del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

6 - Spese a carico del fondo

Le spese a carico del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- i compensi dovuti alla Società di Revisione per l'attività di cui al punto 8 del presente Regolamento;
- ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del fondo.

7 - Commissione di gestione

È posta a carico del fondo assicurativo RB VITA GLOBALE una **commissione di gestione, trattenuta giornalmente dalla Società, in misura pari allo 0,75% - su base annua** - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento.

8 - Revisione contabile

Il fondo assicurativo RB VITA GLOBALE è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSICURATIVO: RB VITA EUROPA

1 - Istituzione e denominazione del fondo

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo assicurativo RB VITA EUROPA, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo assicurativo RB VITA EUROPA non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

2 - Caratteristiche e scopo del fondo

Il fondo assicurativo RB VITA EUROPA è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 3 del presente Regolamento.

Scopo del fondo assicurativo RB VITA EUROPA è di realizzare l'incremento di valore nel corso del tempo delle quote del fondo stesso.

3 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo

La costituzione delle quote del fondo assicurativo RB VITA EUROPA viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso fondo assicurativo RB VITA EUROPA.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo assicurativo RB VITA EUROPA viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle assicurazioni sulla vita

le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso fondo assicurativo RB VITA EUROPA.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

4 - Criteri degli investimenti

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo assicurativo RB VITA EUROPA - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità, per quanto concerne la componente azionaria, prevalentemente nell'area Europa.

In ogni caso, gli attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:

- OICVM obbligazionari e monetari (compresa la liquidità):
 - da un minimo del 20%
 - ad un massimo del 50%
- OICVM azionari:
 - da un minimo del 50%
 - ad un massimo dell' 80%

5 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RB VITA EUROPA viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA EUROPA per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RB VITA EUROPA.

Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA EUROPA viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del

fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento.

Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Alla data di costituzione del fondo assicurativo RB VITA EUROPA il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

6 - Spese a carico del fondo

Le spese a carico del fondo assicurativo RB VITA EUROPA, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- i compensi dovuti alla Società di Revisione per l'attività di cui al punto 8 del presente Regolamento;
- ogni altro onere, anche fiscale, po-

sto a carico del fondo.

7 - Commissione di gestione

È posta a carico del fondo assicurativo RB VITA EUROPA una **commissione di gestione, trattenuta giornalmente dalla Società, in misura pari allo 0,75% - su base annua** - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento.

8 - Revisione contabile

Il fondo assicurativo RB VITA EUROPA è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

1 - Istituzione e denominazione del fondo

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

2 - Caratteristiche e scopo del fondo

Il fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 3 del presente Regolamento.

Scopo del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO è di realizzare l'incremento di valore nel corso del tempo delle quote del fondo stesso.

3 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo

La costituzione delle quote del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle assicurazioni sulla vita

le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

4 - Criteri degli investimenti

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - secondo la seguente ripartizione:

- OICVM obbligazionari e monetari (compresa la liquidità):
 - da un minimo del 40%
 - ad un massimo del 65%
- OICVM azionari:
 - da un minimo del 35%
 - ad un massimo del 60%

5 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO.

Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto

6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento.

Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Alla data di costituzione del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

6 - Spese a carico del fondo

Le spese a carico del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- i compensi dovuti alla Società di Revisione per l'attività di cui al punto 8 del presente Regolamento;
- ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del fondo.

7 - Commissione di gestione

É posta a carico del fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO una **commissione di gestione, trattenuta giornalmente dalla Società, in misura pari allo 0,75% - su base annua** - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento.

8 - Revisione contabile

Il fondo assicurativo RB VITA BILANCIATO è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSICURATIVO: RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO

1 - Istituzione e denominazione del fondo

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

2 - Caratteristiche e scopo del fondo

Il fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 3 del presente Regolamento.

Scopo del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO è di conseguire un rendimento nel medio/lungo termine sufficientemente stabile, rafforzato anche da opportunità colte sui mercati finanziari internazionali nella prospettiva di offrire una garanzia di salvaguardia dell'investimento.

3 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo

La costituzione delle quote del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in

base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

4 - Criteri degli investimenti

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in valori mobiliari e in altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali - nel rispetto dei principi fissati dalle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche - secondo la seguente ripartizione:

- comparto obbligazionario e monetario

(compresa la liquidità): minimo 80%

- comparto azionario: massimo 20%

5 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RB VITA

OBBLIGAZIONARIO PROTETTO.

Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento.

Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Alla data di costituzione del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

6 - Spese a carico del fondo

Le spese a carico del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- i compensi dovuti alla Società di Re-

visione per l'attività di cui al punto 8 del presente Regolamento;

- ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del fondo.

7 - Commissione di gestione

E' posta a carico del fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO una **commissione di gestione, trattenuta giornalmente dalla Società, in misura pari all'1,25% - su base annua** - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento.

8 - Revisione contabile

Il fondo assicurativo RB VITA OBBLIGAZIONARIO PROTETTO è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI

Il Regolamento di ciascun fondo assicurativo messo a disposizione dalla Società a fronte del presente contratto viene integrato dalle seguenti disposizioni:

1. - Profili di rischio del fondo assicurativo

I rischi connessi al fondo assicurativo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere. In particolare, sono presenti nel fondo assicurativo:

- **il rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- **il rischio di interesse**, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;
- **il rischio di controparte**, intendendosi per tale l'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il contratto a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;
- **il rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- **il rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.

Di seguito viene riportato il profilo di rischio relativo a ciascun fondo assicurativo messo a disposizione dalla Società a fronte del presente contratto.

Fondo assicurativo	Profilo di rischio del fondo
Rb Vita Globale	Medio-Alto
Rb Vita Europa	Medio-Alto
Rb Vita Bilanciato	Medio
Rb Vita Obbligazionario Protetto	Basso

2. - Ulteriori criteri degli investimenti

Nel caso in cui le disponibilità del fondo assicurativo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM), gli stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo RAS.

Non è previsto l'investimento delle disponibilità del fondo in attivi non quotati.

3. - Gestione del fondo assicurativo

La gestione del fondo assicurativo prevede, fra le altre, un'attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le disponibilità del fondo stesso, nonché la rendicontazione giornaliera del patrimonio netto di quest'ultimo e la pubblicazione con la medesima periodicità del valore unitario delle quote in cui il fondo assicurativo è ripartito.

La gestione del fondo potrà essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, anche appartenenti al Gruppo RAS, che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa.

4. - Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)

Come parametro oggettivo di riferimento, denominato "benchmark", per ciascun fondo assicurativo collegato al presente contratto, la Società utilizza indici di mercato come specificato nella seguente tabella.

Fondo assicurativo	Benchmark del fondo	
	Indice	peso
Rb Vita Globale	ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years	35%
	MSCI World Index in Euro	65%
Rb Vita Europa	ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years	35%
	MSCI Europe Index in Euro	65%
Rb Vita Bilanciato	ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years	50%
	MSCI Europe Index in Euro	50%
Rb Vita Obbligazionario Protetto	MTS Tasso Fisso Breve Termine	100%

Di seguito viene riportata una breve descrizione degli indici utilizzati per la composizione del benchmark:

- **ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years:** l'indice ML EMU Large Cap Inv. Grade Index 3-5 years è elaborato da Merrill Lynch. L'indice, la cui valuta base per il calcolo è l'Euro, rappresenta l'andamento dei titoli obbligazionari con vita residua compresa tra 3 e 5 anni, denominati in Euro, con rating superiore a BBB (Investment Grade) ed emessi da emittenti governativi e da privati. L'indice viene calcolato su base giornaliera.
- **MSCI Europe Index:** l'indice MSCI Europe è elaborato da Morgan Stanley Capital International Inc. La valuta base per il calcolo dell'indice è il Dollaro Usa, ma nel benchmark il rendimento è espresso in Euro. L'indice è costruito con l'obiettivo di prendere in considerazione un campione di aziende che copra l'80% del valore di mercato di ciascun settore economico di ogni singolo mercato europeo presente nell'indice. Al 30.6.2005 i Paesi inclusi nell'indice sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK. L'indice viene calcolato su base giornaliera
- **MSCI World Index:** l'indice MSCI World è elaborato da Morgan Stanley Capital International Inc. La valuta base per il calcolo dell'indice è il Dollaro Usa, ma nel benchmark il rendimento è espresso in Euro. L'indice investe nei paesi sviluppati internazionali ed è costruito con l'obiettivo di prendere in considerazione un campione di aziende che copra l'80% del valore di mercato di ciascun settore economico di ogni singolo mercato nazionale presente nell'indice. L'indice viene calcolato su base giornaliera.
- **MTS Tasso Fisso Breve Termine:** l'indice MTS Tasso Fisso Breve Termine è elaborato da MTS S.p.A.. L'indice, la cui valuta base per il calcolo è l'Euro, rappresenta l'andamento dei titoli italiani a tasso fisso quotati al Mercato Telematico dei Titoli di Stato con scadenze comprese tra 3 mesi e 2 anni. L'indice viene calcolato su base giornaliera.

5. - Valorizzazione delle attività di pertinenza del fondo assicurativo

Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo è determinato in base alla valorizzazione di tutte le attività di pertinenza del fondo al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo stesso.

Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Or-

gani di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) – al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale.

6. - Ulteriori spese a carico del fondo assicurativo

Nel caso in cui le disponibilità del fondo assicurativo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM), ferma restando la commissione di gestione di cui al punto 7 del Regolamento, trattenuta dalla Società a titolo di compenso per l'attività di selezione delle attività di pertinenza del fondo stesso, graveranno indirettamente sul fondo assicurativo, oltre alle spese indicate al punto 6 del Regolamento, le spese di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM) in cui sono investite le relative disponibilità.

Più precisamente, **su ciascun Fondo Comune d'Investimento Mobiliare (OICVM) gravano** le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d'intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione nonché ogni eventuale ulteriore commissione.

In particolare, le commissioni fisse di gestione, espresse in percentuale sul valore giornaliero di ciascun Fondo Comune d'Investimento Mobiliare (OICVM), potranno essere - su base annua - rispettivamente pari a:

- 0,96% per i fondi appartenenti al comparto monetario;
- 1,20% per i fondi appartenenti al comparto obbligazionario;
- 1,50% per i fondi appartenenti al comparto bilanciato/azionario.

In ogni caso, l'eventuale delega di gestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.

7. - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di modificare il Regolamento del fondo assicurativo a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria di attuazione, nonché di disposizioni impartite dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP), dandone pronta comunicazione ai Contraenti delle assicurazioni le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV

1. Viene attuata una gestione speciale degli investimenti per le assicurazioni rivalutabili, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "VITARIV - GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI" ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di VITARIV.

La gestione di VITARIV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare N. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
 2. La gestione di VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di VITARIV al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a VITARIV, il rendimento annuo di VITARIV, quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
 3. Il rendimento annuo di VITARIV per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario di VITARIV, di competenza di quell'esercizio, al valore medio di VITARIV stesso.

Per risultato finanziario di VITARIV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di VITARIV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d'iscrizione delle corrispondenti attività in VITARIV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione in VITARIV, per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio di VITARIV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di VITARIV.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in VITARIV.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di VITARIV l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
 4. La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
-

GLOSSARIO RB TAX & PENSION PLAN

Appendice: documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e che costituisce parte integrante dello stesso;

Benchmark: parametro oggettivo di riferimento attraverso il quale confrontare il rendimento del fondo assicurativo a cui sono collegate le prestazioni assicurate. Il Benchmark è scelto tra indicatori di mercato di comune utilizzo e presenta gli stessi fattori di rischio del fondo assicurativo;

Beneficiari: soggetti a cui spettano le prestazioni previste dal contratto;

Caricamento: parte del premio, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società, che non confluisce nella gestione finanziaria e/o non è impiegato per coprire il rischio oggetto del contratto;

Condizioni Contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione;

Contraente/Assicurato: soggetto che stipula il contratto di assicurazione, si impegna a pagarne il premio e la cui vita viene considerata ai fini dell'operatività delle prestazioni assicurate;

Costi: oneri economici posti a carico del Contraente/Assicurato;

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi gravanti sul contratto, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di valorizzazione: giorno di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo assicurativo e conseguentemente del valore unitario delle quote del fondo assicurativo stesso;

Decorrenza: data in cui diventano efficaci le garanzie previste dal contratto;

Decreto: Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;

Emittenti: soggetti che hanno emesso i titoli sottostanti gli attivi del contratto;

Età di calcolo: età effettiva del Contraente/Assicurato a una certa data, cui sono applicate le rettifiche (in anni e frazioni d'anno) previste dal contratto;

Fondo assicurativo: fondo d'investimento appositamente creato dalla Società per la gestione delle polizze Unit - Linked e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, nel quale vengono fatti confluire i premi versati dal Contraente/Assicurato (al netto dei costi) convertiti in quote (unit) del fondo stesso;

Gestione speciale: speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, che consente di attribuire al contratto ad essa collegato parte dei rendimenti finanziari realizzati;

Indice ISTAT: indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione della proposta, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto e alle caratteristiche assicurative e finanziarie di quest'ultimo;

OICR: organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni di investimento e le SICAV;

Pensione di anzianità: prestazione che, a determinate condizioni e con la cessazione dell'attività lavorativa, si può ottenere prima del compimento dell'età pensionabile. I requisiti necessari per accedere a tale prestazione variano a seconda della tipologia del lavoratore e del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene;

Pensione di vecchiaia: prestazione che spetta al lavoratore che ha maturato l'età pensionabile richiesta e ha contribuito per il numero minimo di anni previsto. Tali requisiti variano a seconda della tipologia del lavoratore e del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene;

Premio: importo che il Contraente/Assicurato corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni assicurate;

Prestazione assicurata: importo liquidabile sotto forma di capitale o rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato;

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;

Posizione individuale: è il valore economico del contratto, determinabile in funzione delle vicende contrattuali nel corso del piano e degli eventi connessi con la vita del Contraente/Assicurato;

Proposta: documento contenente la richiesta del Proponente di stipulare il contratto di assicurazione con la Società;

Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo assicurativo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi versati dal Contraente/Assicurato, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio;

Recesso: diritto del Contraente/Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti;

Rendita vitalizia: rendita da corrispondersi fino a che il Contraente/Assicura-

to sia in vita;

Revoca: diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto di assicurazione;

Riscatto: facoltà del Contraente/Assicurato di sciogliere anticipatamente il contratto e di richiedere la liquidazione di un capitale, denominato valore di riscatto, maturato dal contratto alla data della richiesta;

Riscatto parziale: facoltà del Contraente/Assicurato di chiedere la liquidazione del valore di riscatto in misura parziale;

Riserve matematiche: importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti;

Scheda Sintetica: documento informativo sintetico - redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP - che la Società deve consegnare al potenziale Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione della proposta e che descrive le principali caratteristiche del contratto con particolare riferimento alle prestazioni assicurate, alle garanzie di rendimento ed ai costi;

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale opera la garanzia assicurativa;

Tasso tecnico ai fini della rendita di opzione: rendimento fisso riconosciuto dalla Società nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del Capitale costitutivo della rendita;

Vecchi iscritti: soggetti che, alla data del 28 aprile 1993, risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che abbiano mantenuto lo stato di iscritti a tali forme pensionistiche complementari senza soluzione di continuità;

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (ad es. oscillazione del prezzo) in un dato periodo di tempo.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente/Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

La stessa modalità di evidenziazione è stata utilizzata in ossequio a quanto previsto da altre disposizioni di legge o regolamentari in materia di assicurazione sulla vita.

Pagina bianca

RB TAX & PENSION PLAN

FAC-SIMILE

MODULO
DI PROPOSTA

rb vita 



**PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
 SULLA VITA N°**

**QUESTIONARIO PER
 L'ADEGUATEZZA N°**

Codice Acquisitore Area

CONTRAENTE/ASSICURATO

COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE _____ DATA DI NASCITA _____ SESSO (*) _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ NR _____

CAP _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____ STATO _____

PROFESSIONE _____ TIPO DOC(*) _____ NR. DOCUMENTO _____ RILASCIATO DA _____ DATA RILASCIO _____

DATI ANAGRAFICI SUPPLEMENTARI dell'esibitore assegno (se persona diversa dal Contraente / Assicurato)

COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE _____ DATA DI NASCITA _____ SESSO (*) _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ NR _____

CAP _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____ STATO _____

TIPO DOC(*) _____ NR. DOCUMENTO _____ RILASCIATO DA _____ DATA RILASCIO _____

MEZZI DI PAGAMENTO

MEZZO DI PAGAMENTO ASSEGNO: CIRCOLARE BANCARIO

IMPORTO _____

N. ASSEGNO O CONTO CORRENTE _____

ABI / CAB / CIN _____ / _____ / _____

BANCA _____

BONIFICO BANCARIO

_____ / _____ / _____

ALLEGARE ASSEGNO

ALLEGARE COPIA DISPOSIZIONE DI BONIFICO

LIQUIDAZIONE DA _____

POSIZIONE _____

IMPORTO _____

FONDO POLIZZA

La Società informa: - che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate;
 - che gli assegni, non trasferibili, devono essere intestati a RasBank S.p.A. - Agente Rb Vita S.p.A. e consegnati all'acquisitore (intermediario assicurativo);
 - che gli assegni bancari, come sopra intestati, si intendono accettati salvo buon fine;
 - che, in caso di pagamento del premio tramite bonifico bancario, **copia** della disposizione di bonifico a favore di RasBank S.p.A. - Agente Rb Vita S.p.A. (c/c n. 010570003934 - ABI 03589 - CAB 01600 - CIN C - Codice IBAN IT40 C035 890160001057 0003 934) deve essere allegato alla presente proposta. In mancanza di tale evidenza la proposta stessa verrà trasmessa alla Rb Vita S.p.A. il giorno in cui RasBank S.p.A. avrà ricevuto notizia certa dell'avvenuto bonifico.

(*) vedere legenda sul retro

ASSICURAZIONE

PERCORSO DI INVESTIMENTO

- GUIDATO
 GARANTITO
 LIBERO

PERIODICITÀ VERSAMENTO

- ANNUALE
 SEMESTRALE
 QUADRIMESTRALE
 MENSILE

€ _____
PREMIO DI RATA VERSATO

FONDO ASSICURATIVO PRESCELTO (solo per percorso di investimento LIBERO)

- RB VITA GLOBALE
 RB VITA EUROPA
 RB VITA BILANCIATO

ADEGUATEZZA DELL'ASSICURAZIONE

Il Contraente/Assicurato

- dichiara di essere consapevole del fatto che l'acquirente (intermediario assicurativo) - in ragione del proprio rifiuto di fornire le informazioni richieste con il questionario per l'adeguatezza sopra indicato - non è stato in grado di effettuare la valutazione dell'adeguatezza della presente proposta di contratto, rispetto al suo profilo ed ai suoi bisogni.

FIRMA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO (o Legale Rappresentante)

- dichiara di essere stato informato dall'acquirente (intermediario assicurativo) che - per le motivazioni sotto riportate - la presente proposta di contratto risulta inadeguata rispetto al suo profilo ed ai suoi bisogni, quali rilevati dallo stesso intermediario assicurativo in base alle informazioni fornite a fronte del questionario per l'adeguatezza sopra indicato.

MOTIVAZIONI

- La tipologia del prodotto selezionato non è compatibile con la categoria professionale da Lei indicata alla **domanda 1** del questionario.
- Il prodotto da Lei selezionato non rientra tra le coperture assicurative relative all'area di bisogno da Lei indicata alla **domanda 4** del questionario.
- La disponibilità finanziaria da Lei indicata alla **domanda 7** del questionario non risulta compatibile con il prodotto selezionato.
- La tipologia del prodotto selezionato non corrisponde alle esigenze di protezione in base a quanto da Lei espresso alla **domanda 2** del questionario.
- Il profilo di rischio del prodotto selezionato non corrisponde al profilo di rischio da Lei indicato alla **domanda 5** del questionario.
- La sottoscrizione del prodotto selezionato comporta un eccesso di coperture assicurative relative all'area di bisogno che, secondo quanto espresso alla **domanda 3** del questionario, risulta già pienamente soddisfatta.
- L'orizzonte temporale del prodotto selezionato non corrisponde all'orizzonte temporale da Lei indicato alla **domanda 6** del questionario.

FIRMA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'ACQUISITORE (intermediario assicurativo)

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto

dichiara che è stato consegnato a sue mani il Fascicolo informativo Modello 7310 Edizione 03/06 unitamente al Progetto Esemplificativo redatto in forma personalizzata.

FIRMA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il sottoscritto

- **dichiara** che la somma da lui anticipata alla Società, prima della conclusione del contratto, è incassata a mero titolo di deposito, senza alcun impegno contrattuale per la Società stessa;
- **dichiara** di aver preso visione e di accettare le Condizioni Contrattuali di RB TAX & PENSION PLAN contenute nel Fascicolo informativo sopra riportato;
- **prende atto** che la conclusione del contratto avverrà al quinto giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della presente proposta, come disciplinato dalle Condizioni Contrattuali;
- **prende atto** che la decorrenza del contratto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio, verrà fissata al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della presente proposta, come disciplinato dalle Condizioni Contrattuali.

Il sottoscritto inoltre **prende atto** di quanto segue:

REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

La proposta può essere revocata dal Contraente fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a Rb Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revoca.

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a Rb Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 50 Euro.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

PRIVACY

I soggetti interessati al trattamento dei propri dati personali da parte della Società, preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) - riportata nella Nota Informativa contenuta nel Fascicolo informativo sopraindicato - consapevoli che i dati personali oggetto di trattamento richiesti dalla Società prima della conclusione del contratto, come pure quelli che potranno essere richiesti in corso di contratto, sono essenziali ai fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto stesso, acconsentono al trattamento dei propri dati per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell'informativa suddetta.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

ACQUISITORE (intermediario assicurativo)

che ha rilevato i dati anagrafici del Contraente/Assicurato ai sensi della Legge 5 luglio 1991, n. 197, dichiara di ritirare per l'inoltro a Rb Vita S.p.A. l'assegno riportato nella sezione MEZZI DI PAGAMENTO.

COGNOME E NOME

FIRMA

RETE

CODICE ACQUISITORE

CENTRO OPERATIVO

REGIONE

LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

CONTRAENTE

ASSICURATO

SESSO

- F** Femminile
- M** Maschile

TIPO DOCUMENTO

- 1** Carta di Identità
- 2** Patente
- 3** Passaporto
- 4** Porto d'armi
- 5** Tessera postale
- 6** Altro

FAC-SIMILE

Pagina bianca

Rb Vita S.p.A.

Fondata nel 1975

Capitale Sociale interamente versato € 191.000.000,00

Sede Sociale e Direzione Generale:

Corso Italia 23, 20122 Milano

Telefono 02.72.16.1 - Telefax 02.72.16.53.04

Registro imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA

n. 02914890153 - REA di Milano n. 907713

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto

Ministero 01.08.1979

Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio
del Gruppo Ras

